

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio e Commissione

2000/204/CE, CECA:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra** 1

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra 2

Atto finale 191

Consiglio

2000/205/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra** 205

Prezzo: 44,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra 206

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e il Regno del Marocco 228

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2000

relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(2000/204/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

sentito il Comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che è opportuno approvare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, i protocolli allegati, nonché gli scambi di lettere e le dichiarazioni acclusi all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio e del Comitato di associazione viene decisa dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ogni volta conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il Comitato di associazione conformemente all'articolo 82 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 96 dell'accordo. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per la Commissione

Il Presidente

R. PRODI

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU C 181 del 24.6.1996, pag. 15.

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «Comunità», da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominata «Marocco», dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di prossimità e di interdipendenza esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e il Regno del Marocco basate su legami storici e valori comuni;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilità comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutta la regione del Mediterraneo;

CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;

CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Marocco;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

— costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

— stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

— sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente

attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;

— incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;

— promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunità e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO*Articolo 3*

1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

- a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
- b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
- d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI*Articolo 6*

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «GATT».

specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI*Articolo 7*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco diversi da quelli

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco.

Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.

Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunità, il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1° gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.

Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1° gennaio 1995.

4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunità, il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3.

Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunità, il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4.

5. Gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunità e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.

6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.

Articolo 11

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75% del dazio di base;

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base;

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25% del dazio di base;

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i residui dazi sono eliminati.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base;

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base;

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base;

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base;

Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base;

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base;

Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base;

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base;

Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base;

Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultimo può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1995.

6. Qualora successivamente al 1° gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

7. Il Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

Articolo 12

1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1° luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.

Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della Comunità non inferiore al 25% in relazione ai prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.

Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data;

b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 6309 00.

Articolo 13

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 14

1. Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, aumentando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

Il Marocco informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una

nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO II

PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA

Articolo 15

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 16

La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

Articolo 17

1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e n. 2.

2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.

Articolo 18

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e il Marocco dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19

1. Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Articolo 20

1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.

2. Qualora la Comunità o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 21

I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Articolo 22

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte

interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 23

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Marocco sanciti dal presente accordo.

Articolo 24

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

Articolo 25

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Articolo 26

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative,

di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o

- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 27

1. Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;
- b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

- c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

- d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o il Marocco può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 28

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da

motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 29

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.

Articolo 30

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

Articolo 31

1. Le parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato «GATS», in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il

settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito del GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

Articolo 32

1. In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

- a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
- b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI*Articolo 33*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

Articolo 34

1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

2. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Articolo 35

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE*Articolo 36*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea(*) e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;

(*) Nella versione consolidata del trattato CE (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) tali articoli sono stati rinumerati e sono divenuti, rispettivamente, articoli 81, 82 ed 87.

- l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

- b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

— il paragrafo 1, lettera c) non si applica;

— le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

— tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

Articolo 37

Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e il Marocco in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 39

1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40

1. Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.

2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Articolo 41

1. Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 42

Obiettivi

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.

2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

Articolo 43

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunità.

2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.

4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

5. Se del caso, le parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

Articolo 44

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

- b) scambi di informazioni e comunicazioni;
- c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative congiunte;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

Articolo 45

Cooperazione regionale

Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare:

- a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;
- b) il settore dell'ambiente;
- c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- d) la ricerca scientifica e tecnologica;
- e) il settore della cultura;
- f) le questioni doganali;
- g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

Articolo 46

Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;
- b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;
- c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

*Articolo 47***Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;
 - la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;
- d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

*Articolo 48***Ambiente**

La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

- a) qualità del suolo e delle acque;
- b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
- c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

*Articolo 49***Cooperazione industriale**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a

delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;

- b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;
- c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
- d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

*Articolo 50***Promozione e tutela degli investimenti**

La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

- a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
- b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

*Articolo 51***Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità**

Le parti cooperano al fine di sviluppare:

- a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;
- b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
- c) le strutture marocchine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.

*Articolo 52***Ravvicinamento delle legislazioni**

Obiettivo della cooperazione è aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

*Articolo 53***Servizi finanziari**

Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

- a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;
- b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

*Articolo 54***Agricoltura e pesca**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
- b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;
- c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

*Articolo 55***Trasporti**

La cooperazione si prefigge:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
- b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
- c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasporto;

- d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

*Articolo 56***Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione**

Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

- a) il contesto generale delle telecomunicazioni;
- b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
- c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);
- d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

*Articolo 57***Energia**

Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

- a) le energie rinnovabili;
- b) la promozione del risparmio energetico;
- c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;
- d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.

*Articolo 58***Turismo**

La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

- a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;

b) lo sviluppo del marketing;

Articolo 62

c) il potenziamento del turismo giovanile.

Lotta contro gli stupefacenti

Articolo 59

Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
- b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 60

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 61

Riciclaggio del denaro

1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).

1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

- a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
- b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF),
- d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

Articolo 63

Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

Articolo 64

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 65

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 66

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 67

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO II

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

Articolo 69

1. Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

- a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
- b) all'emigrazione;
- c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
- d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Articolo 70

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO III

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 71

1. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

- a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
- b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;

- c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica marocchina;
- d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;
- f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
- g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Articolo 72

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 73

Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.

CAPITOLO IV

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

Articolo 74

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.

2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi al Marocco.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 75

Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.

Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- adeguamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;

- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Articolo 76

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

Articolo 77

Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 78

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniquale volta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 79

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Articolo 80

Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

Articolo 81

1. È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 82

1. Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.
2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco.

In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco.

Articolo 83

Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 84

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 85

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

Articolo 86

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 88

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società.

Articolo 89

Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 90

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 91

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 92

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Articolo 93

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 94

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

Articolo 95

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 96

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 aprile 1976.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsunneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundra nittiosex.

حرر في بروكسيل ، في السادس والعشرون من فبراير
سنة الف وتسعمائة وستة وتسعون .

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




Suomen tasavallan puolesta




För Konungariket Sverige



Pela República Portuguesa



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes



Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar



عن المملكة المغربية



—

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1* Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1
- Allegato 2* Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2
- Allegato 3* Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2
- Allegato 4* Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3
- Allegato 5* Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1
- Allegato 6* Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2
- Allegato 7* relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO 1

MERCİ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
	— Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
0403 10 51	— — — inferiore o uguale a 1,5%
0403 10 53	— — — superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 10 59	— — — superiore a 27%
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	— — — inferiore o uguale a 3%
0403 10 93	— — — superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 99	— — — superiore a 6%
	— altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	— — — inferiore o uguale a 1,5%
0403 90 73	— — — superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 90 79	— — — superiore a 27%
	— — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	— — — inferiore o uguale a 3%
0403 90 93	— — — superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 90 99	— — — superiore a 6%
0710 40 00	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
1517	Margarina; miscela o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90 10	— altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10:
	— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	— — — sotto forma di strisce

Codice NC	Designazione delle merci
1704 10 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — altre — — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	— — — sotto forma di strisce
1704 10 99	— — — altre
1704 90 30	<ul style="list-style-type: none"> — Preparazione detta «cioccolato bianco» — altri:
1704 90 51	— — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	— Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	<ul style="list-style-type: none"> — Confetti e prodotti simili confettati — altri:
1704 90 65	— — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	— — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	<ul style="list-style-type: none"> — — Caramelle — — altri:
1704 90 81	— — — ottenuti per compressione
1704 90 99	— — — altri
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10 15	— — non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
1806 10 90	<ul style="list-style-type: none"> — — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80% — altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%
1806 20 30	<ul style="list-style-type: none"> — — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31% — altre:
1806 20 50	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18%
1806 20 70	— — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	— — Glassatura al cacao
1806 20 95	<ul style="list-style-type: none"> — — altre — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

Codice NC	Designazione delle merci
1806 31 00	<ul style="list-style-type: none"> — — ripiene — — non ripiene:
1806 32 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	<ul style="list-style-type: none"> — — altre — altre: — — Cioccolata e prodotti di cioccolata: — — — Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — contenenti alcole
1806 90 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — altri — — altri:
1806 90 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — ripieni
1806 90 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — non ripieni
1806 90 50	<ul style="list-style-type: none"> — Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	<ul style="list-style-type: none"> — Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	<ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	<ul style="list-style-type: none"> — altre
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:</p>
1901 10	<ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20	<ul style="list-style-type: none"> — Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 — Estratti di malto:
1901 90 11	<ul style="list-style-type: none"> — — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%
1901 90 19	<ul style="list-style-type: none"> — — altri
1901 90 99	<ul style="list-style-type: none"> — altri
1902	<p>Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato:</p>
1902 11	<ul style="list-style-type: none"> — Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19 10	<ul style="list-style-type: none"> — — contenenti uova:
1902 19 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — altre — Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — cotte
1902 20 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — altre — altre paste alimentari:
1902 30 10	<ul style="list-style-type: none"> — — secche

Codice NC	Designazione delle merci
1902 30 90	<ul style="list-style-type: none"> — — altre — Cuscus:
1902 40 10	<ul style="list-style-type: none"> — — non preparato
1902 40 90	<ul style="list-style-type: none"> — — altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:
	<ul style="list-style-type: none"> — Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10	<ul style="list-style-type: none"> — — a base di granturco
1904 10 30	<ul style="list-style-type: none"> — — a base di riso
1904 10 90	<ul style="list-style-type: none"> — — altri — altri:
1904 90 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Riso
1904 90 90	<ul style="list-style-type: none"> — — altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	<ul style="list-style-type: none"> — Pane croccante detto «Knäckebröt» — Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	<ul style="list-style-type: none"> — — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	<ul style="list-style-type: none"> — — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	<ul style="list-style-type: none"> — — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, calde e cialdine:
	<ul style="list-style-type: none"> — — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 30 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 30 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — altri — — altri:
	<ul style="list-style-type: none"> — — — Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
1905 30 30	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8% — — — — altri:
1905 30 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — doppio biscotto con ripieno
1905 30 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri — — Cialde e cialdine:
1905 30 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — salate, anche ripiene

Codice NC	Designazione delle merci
1905 30 99	— — — altre — Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	— — Fette biscottate
1905 40 90	— — altri
1905 90 10	— — Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili — — altri:
1905 90 30	— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10%
1905 90 45	— — — Biscotti
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati — — altri:
1905 90 60	— — — con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	— — — altri
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2101 10 98	— altri
2101 20 98	— altri
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta

Codice NC	Designazione delle merci
2102 10 31	— Lieviti di panificazione
2102 10 39	— altri
2105	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
2105 00 91	— — uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99	— — uguale o superiore a 7%
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10 80	— altri
2106 90 10	— Preparazioni dette «fondute»
2106 90 98	— — altri
2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404:
2202 90 95	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404:
2202 90 99	— — uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
2202 90 99	— — uguale o superiore a 2%
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo):
2905 44 11	— in soluzione acquosa:
2905 44 11	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	— — altro
2905 44 91	— altri:
2905 44 91	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	— — altro
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50:
3505 10	— Destrine ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	— — Destrina
3505 10 90	— — altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	— — — altri
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

Codice NC	Designazione delle merci
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44: — in soluzione acquosa:
3823 60 11	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3823 60 19	— — altro — altro:
3823 60 91	— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3823 60 99	— — altro

ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Elenco n. 2 (*)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti (t)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	127
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	447
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato; paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	3 050
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	208
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	766
2105	Gelati, anche contenenti cacao	190
2203	Birra di malto: in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri	1 339

(*) Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1° gennaio 1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1° gennaio 1995.

Elenco n. 2

Codice NC	Designazione delle merci
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato
0711 90 94	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 21	Maltosio chimicamente puro
1901 escluso 1901 90 10 10	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2004 90 20	Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2008 92 45	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

Elenco n. 3

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce NC 1516
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, stando-lizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusa la voce 2008 92 45

ALLEGATO 3

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

Numero SA		
1505	2713	2842 10
1522	2714	2843
1901 90 10 10	2715	2844
1903	2801 20	2845
2001 tranne 2001 90 30	2801 30	2846
2004 10 91	2803	2847
2101 20	2804 21	2848
2103 10	2804 29	2849
2106 90 10	2804 50	2850
2208	2804 61	2901 21
2502	2804 69	2901 22
2503	2804 70	2901 24
2504	2804 80	2902
2505	2804 90	2903
2506	2805	2904
2507	2808	2905 11
2508	2810 00	2905 12
2509	2811 11	2905 13
2510	2811 19	2905 14
2511	2811 22	2905 15
2512	2811 23	2905 16
2513	2812	2905 17
2514	2813	2905 19 10
2516	2814	2905 21
2517	2815 20	2905 22
2518	2815 30	2905 29
2519	2816	2905 31
2521	2817 00 90	2905 32
2523 21	2818	2905 39
2523 30	2819	2905 41
2523 90	2820	2905 42
2524	2821	2905 43
2525	2822	2905 44
2526	2823	2905 49
2527	2824	2905 50
2528	2825	2906
2529	2826	2907
2530 10	2827	2908
2530 30	2829	2909
2530 40	2830	2910
2530 90	2831	2911
2701	2832	2912
2702	2833 11	2913
2703	2833 19	2914
2704	2833 23	2915
2705	2833 24	2916
2706	2833 27	2917
2707	2833 29	2918
2708	2833 40	2919
2709	2834	2920
2710 00 19	2835 24	2921
2710 00 20	2835 29	2922
2710 00 30	2835 31	2923
2710 00 40	2835 39	2924
2711 14	2836	2925
2711 19	2837	2926
2711 21	2838	2927
2711 29	2840	2928
2712	2841	2929

Numero SA

2930	3006 60 11	3823 30
2931	3006 60 12	3823 60 10
2932	CAP. 31	3823 60 90
2933	3201	3823 90 10
2934	3202	3823 90 20
2935	3203	3823 90 91
2936	3204 tranne 3204 12	3823 90 92
2937	3206	3823 90 93
2938	3207	3901 10 90
2939	3208 90 10	3901 20 90
2940	3209 90 10	3901 30 20
2941	3210	3901 30 90
2942	3402 11	3901 90 20
3002 10	3402 12	3901 90 90
3002 20	3402 13	3902 10 90
3002 39 90	3402 19	3902 20 90
3003 39 20	3403 99 10	3902 30 20
3003 90 91	3404 20	3902 30 90
3004 10 20	3507 90 10	3902 90 20
3004 10 30	3606 90	3902 90 90
3004 10 91	3701 10	3903 11 90
3004 10 92	3701 20 10	3903 19 90
3004 10 93	3701 20 99	3903 20 90
3004 20 20	3701 30	3903 30 90
3004 20 30	3701 91	3903 90 90
3004 20 91	3701 99	3904 30 90
3004 20 92	3702 10	3904 40 20
3004 20 93	3702 20 10	3904 40 90
3004 20 94	3702 20 99	3904 50 90
3004 31 10	3702 31	3904 61 90
3004 31 91	3702 32	3904 69 20
3004 31 92	3702 39	3904 69 90
3004 31 93	3702 41	3904 90 19
3004 32 20	3702 42	3904 90 29
3004 32 30	3702 43	3904 90 95
3004 32 91	3702 44	3904 90 99
3004 32 92	3702 51	3905 19 19
3004 32 93	3702 52	3905 19 29
3004 32 94	3702 53	3905 19 95
3004 39 20	3702 54	3905 19 99
3004 39 30	3702 55	3905 20 90
3004 39 40	3702 56	3905 90 30
3004 39 91	3702 91	3905 90 95
3004 39 92	3702 92	3905 90 99
3004 39 93	3702 93	3906 10 90
3004 40 20	3702 94	3906 90 19
3004 40 30	3702 95	3906 90 95
3004 40 91	3706 10 93	3906 90 99
3004 40 92	3706 90 93	3907 10
3004 40 93	3801	3907 20
3004 50 20	3802	3907 30
3004 50 91	3803	3907 40
3004 50 92	3805	3907 60 10
3004 50 93	3806	3907 99 90
3004 90 20	3807	3908 10 90
3004 90 30	3812	3908 90 90
3004 90 40	3813	3909 10 11
3004 90 50	3814	3909 20 90
3004 90 91	3815	3909 30 90
3004 90 92	3817	3909 40 90
3004 90 93	3818	3909 50 90
3004 90 94	3821	3910
3005 10 10	3822	3911 10 11
3006 20	3823 10	3911 10 13
3006 30	3823 20	3911 10 19

Numero SA

3911 10 91	4813	5911
3911 10 93	4816 30	6115 91 91
3911 10 99	4901 10	6115 92 91
3911 90 93	4901 91 90	6115 93 91
3911 90 99	4901 99 99	6115 99 91
3912 11 00	4902 10 90	6214 10
3912 20 10	4902 90 90	6215 10
3912 31 10	4904 00 90	6310 10 10
3912 39 10	4905	6310 90 10
3912 90 21	4906	CAP. 66 tranne 6601 10
3913 10 00	4907 00 10/20/91	CAP. 67
3914	4908 10 91	6902 10
3920 41 10	4908 90 91	6903 10
3920 42 10	4911 10 10/91	6909
3921 90 10	4911 99 10/91	6914
4001	CAP. 50	7001
4002	5101	7002
4003	5102	7003
4004 00 10	5103	7004
4004 00 21	5104	7005
4004 00 22	5105	7006
4004 00 40	5111 11 10/91	7008
4004 00 90	5111 19 10/91	7010 90 21
4005 10 10	5111 20 10/91	7010 90 29
4005 20	5111 30 10/91	7011
4005 91 91	5111 90 10/91	7012
4005 99	5112 11 10/91	7014
4006 90 11	5112 19 10/91	7015
4007	5112 20 10/91	7016
4011 30	5112 30 10/91	7017
4012 90 21	5112 90 10/91	7018
4014	5201	7019
4015 11	5202	CAP. 71
4016 99 92	5203	7201
4016 99 93	5301	7202
4101	5302	7203
4102	5303	7204
4103	5304	7205
4110	5305	7206
4301	5501	7207
4401	5502	7208
4402	5503	7209
4403	5504	7210 50/60
4701 00 10	5505	7210 11 99/12 99
4702 00 10	5506	7211
4702 00 21	5507	7212 10 10
4702 00 29	5601 30	7212 10 21
4702 00 31	5603 00 10	7212 10 29
4702 00 91	5604 90 30/41/70/80	7212 10 91
4703 11	5608 11 10	7212 10 99
4703 19 10	5608 90 11	7212 40 31
4703 21 10	5608 90 21	7212 50 10
4703 21 90	5811 00	7212 50 20
4703 29 10	5902 10 10	7212 50 31
4704 11	5902 20 10	7212 50 32
4704 19 10	5902 90 10	7212 50 33
4704 21 10	5903 10 10	7212 50 39
4704 21 90	5903 20 10	7212 50 61
4704 29 10	5903 90 10	7212 50 62
4705 00 10	5906 99 10	7212 50 64
4706	5906 99 20	7212 50 69
4707 10/30	5907 00 10	7212 60 10
4801 00 10	5908	7212 60 21
4802 20/30/40	5909	7212 60 29
4804 31 21	5910	7212 60 91

Numero SA

7213 10 10	7305 20 99	7508 00 10
7213 10 91	7305 31 99	7508 00 21
7213 10 99	7305 39 99	7601
7213 20 00	7305 90 99	7602
7213 31 90	7306 10 99	7603
7213 39 10	7306 20 99	7604 10 31
7213 41 90	7306 30 99	7604 10 40
7213 49 10	7306 40 99	7604 10 51
7213 49 90	7306 50 99	7604 10 91
7213 50 10	7306 60 99	7604 29 21
7213 50 91	7306 90 99	7604 29 30
7213 50 99	7311 00 10	7604 29 41
7214 10 00	7312 10 10/20	7604 29 91
7214 20 10	7315	7605 11 00
7214 20 99	7318 12 10	7605 19 21
7214 30 00	7318 13 10	7605 19 90
7214 40 90	7318 14 10	7605 21 00
7214 50 90	7318 15 10	7605 29 21
7214 60 10	7318 16 10	7605 29 90
7214 60 99	7318 19 10	7606 11
7215 10 00	7318 21 10	7606 12
7215 20 99	7318 22 10	7606 91
7215 30 99	7318 23 10	7606 92
7215 40 10	7318 24 10	7607 11 00
7215 40 99	7318 29 10	7607 19 10
7215 90 10	7319	7616 10 10
7215 90 39	7321 90 10	7616 90 10
7215 90 90	7401	7616 90 60
7216	7402	CAP. 78
7217 12 10	7403	7901
7217 13 90	7404	7902
7217 19 10	7405 00 10	7903
7217 22 10	7405 00 90	7904
7217 23 90	7406 10 00	7905
7217 29 10	7406 20 00	8001
7217 31 10	7407 10 10	8002
7217 32 10	7407 10 90	CAP. 81
7217 32 91	7407 21/22/29	8201 20/50/60
7217 33 10	7408 11 00	8202 10 00
7217 33 99	7408 19 90	8203
7217 39 20	7408 21 10	8204
7217 39 10	7408 21 29	8205 tranne 8205 20/59
7218	7408 21 30	8206
7219	7408 21 41	8207 11 10
7220	7408 21 91	8207 11 90
7221	7408 22 10	8207 12 10
7222	7408 22 29/30/41/91	8207 12 20
7223	7408 29 10	8207 12 90
7224	7408 29 29/31/39/41/91	8207 20 10
7225	7409	8207 20 90
7226	7410	8207 30 10
7227	7415 21 10	8207 30 90
7228	7415 29 10	8207 40 10
7229	7415 31 10	8207 40 20
7301 10	7415 32 10	8207 40 90
7302	7415 39 10	8207 50 11
7303	7419 91 30	8207 50 19
7304 10 10/91	7419 99 30	8207 50 20
7304 10 99	7501	8207 50 90
7304 20	7502	8207 60 10
7304 31	7503	8207 60 20
7304 39/41/49/51/59/90	7504	8207 60 90
7305 11 99	7505	8207 70 10
7305 12 99	7506	8207 70 20
7305 19 99	7507	8207 70 90

Numero SA

8207 80 19	8504 33 10	8701 30
8207 80 30	8504 34 10	8702 10 10
8207 80 90	8504 90	8702 90 10
8207 90 11	8507 90	8704 10 10
8207 90 19	8510	8704 21 10
8207 90 20	8511	8704 22 10
8207 90 31	8512	8704 23 10
8207 90 33	8513	8704 31 10
8207 90 39	8516 31 00	8704 32 10
8207 90 50	8516 32 00	8704 90 10
8207 90 90	8516 33 00	8708 40
8208	8516 40 00	8708 50
8210	8516 50 00	8708 60
8212	8516 71 00	8708 70
8213	8516 72 00	8708 80 99
8308	8516 79 00	8708 93 00
8404 10 90	8517	8708 94
8407 10/21/29/33/34/90	8518	8709
8408 10	8519	8710
8412 80 99	8520	9001
8414 30 90	8521	9002
8415 82 00	8522	9005
8415 90 00	8523	9006
8418 61 00	8524	9007
8420 99 00	8525	9008
8421 19 00	8526	9018 39 11
8450 20	8527	9028 90 11
8450 90	8528	CAP. 91
8451 90 10	8529 tranne 8529 10 23	CAP. 92
8451 90 90	8533	CAP. 95 tranne 9504 40
8474 10/20	8535 40	9602
8482	8539	9605
8483 10 19/29/90	8540	9606
8483 20/30/40/50	8544 19/30/70	9612
8483 60 90	8545	9613
8504 21 10	8546	9614
8504 22 10	8547	9617
8504 23 10	8548	9618
8504 31 91	8701 10	
8504 32 91	8701 20 11/91	

ALLEGATO 4

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

Numero SA

1803	2901 29	3823 50
1804	2905 19 90	3823 90/30/40/50/60/99
1805	3001	3901 10 10/20
2101 10	3002 31	3901 20 10/20
2101 30	3002 39 10	3901 30 10/30
2102	3002 90	3901 90 10/30
2103 tranne 2103 10	3003 tranne 3003 39 20/90 91	3902 10 10/20
2104	3004 10 10/99	3902 20 10/20
2106 tranne 2106 90 10	3004 20 10/99	3902 30 10/30
2201 10	3004 31 20/99	3902 90 10/30
2202 10	3004 32 10/99	3903 11 10/20
2202 90	3004 39 10/99	3903 19 10/20
2205	3004 40 10/99	3903 20 10/20
2207	3004 50 10/99	3903 30 10/20
2209	3004 90 10/99	3903 90 10/20
2402	3005 tranne 3005 10 10	3904 10
2403	3006 10	3904 21
2501	3006 40	3904 22
2515	3006 50	3904 30 10/20
2520	3006 60 19	3904 40 10/30
2522	3006 60 91	3904 50 10/20
2523 10	3006 60 99	3904 61 10/20
2523 29	3204 12	3904 69 10/30
2530 20	3205	3904 90 11/15/21/25
2710 00 11	3208 10	3904 90 91/96
2710 00 90	3208 20	3905 11
2711 11	3208 90 90	3905 19 11/15/21/25
2711 12	3209 tranne 3209 90 10	3905 19 91/96
2711 13	CAP. 33	3905 20 11/19/20
2801 10	3401	3905 90 11/19/20
2802	3402 20/90	3905 90 91/96
2804 10	3403 tranne 3403 99 10	3906 10 10/20
2804 30	3404 tranne 3404 20	3906 90 11/15/91/96
2804 40	3405	3907 50
2806	3406	3907 60 20/90
2807	3407	3907 91
2809	3501	3907 99 10
2811 21	3502	3908 10 10/20
2811 29	3503	3908 90 10/20
2815 11	3504	3909 10 19/20/90
2815 12/20/30	3505	3909 20 10/20
2817 00 10	3506	3909 30 10/20
2828	3507 tranne 3507 90 10	3909 40 10/20
2833 21	3605	3909 50 10/20
2833 22	3701 20 91	3911 10 17
2833 25	3702 20 91	3911 10 97
2833 26	3703	3911 90 10/91/97
2833 30	3704	3912 12
2835 10	3705	3912 20 90
2835 21	3706 tranne 3706 10 93/90 93	3912 31 90
2835 22	3804	3912 39 90
2835 23	3808	3912 90 10/29/90
2835 25	3809	3913 90
2835 26	3810	3915
2839	3811	3916
2842 90	3816	3917
2851	3819	3918
2901 10	3820	3919
2901 23	3823 40	3920 tranne 3920 41 10/42 10

Numero SA

3921 tranne 3921 90 10	4901 99 10/91	5608 90 30
3922	4902 10 10	5608 90 90
3923	4902 90 10	5609
3924	4903	CAP. 57
3925	4904 00 10	CAP. 58 tranne 5811 00
3926	4907 00 30/99	5901
4004 00 23/29	4908 10 10/99	5902 10 20
4005 10 20/90	4908 90 10/99	5902 10 90
4005 91 10/99	4909/10	5902 20 20
4006 tranne 4006 90 11	4911 10 99	5902 20 90
4008 a 4010	4911 91	5902 90 20
4011 tranne 4011 30	4911 99 20/99	5902 90 90
4012 10	5106	5903 10 90
4012 90 10	5107	5903 20 90
4012 90 29 00	5108	5903 90 90
4012 90 31	5109	5904
4012 90 39 00	5110	5905
4012 90 40 10/90	5111 11 99	5906 10 00
4012 90 90 11/19/21/29/90	5111 19 99	5906 99 90
4013	5111 20 99	5906 91 00
4015 tranne 4015 11	5111 30 99	5907 00 20
4016 tranne 4016 99 92/93	5111 90 99	5907 00 90
4017	5112 11 99	CAP. 60
4104	5112 19 99	6101
4105	5112 20 99	6102
4106	5112 30 99	6103
4107	5112 90 99	6104
4108	5113	6105
4109	5204	6106
4111	5205	6107
CAP. 42	5206	6108
4302	5207	6109
4303	5208	6110
4304	5209	6111
4404 a 4421	5210	6112
4501 a 4504	5211	6113
CAP. 46	5212	6114
4701 00 90	5306	6115 11
4702 00 39/99	5307	6115 12
4703 19 90/29 90	5308	6115 19
4704 19 20/29 90	5309	6115 20
4705 00 90	5310	6115 91 10
4707 20/90	5311	6115 91 99
4801 00 90	5401	6115 92 10
4802 10/51/52/53/60	5402	6115 92 99
4803	5403	6115 93 10
4804 tranne 4804 31 21	5404	6115 93 99
4805	5405	6115 99 10
4806	5406	6115 99 99
4807/08	5407	6116
4809	5408	6117
4810	5508 a 16	CAP. 62 tranne 6214 10/15 10
4811	5601 10 10	CAP. 63 tranne 6310 10 10/90 10
4812	5601 10 90	CAP. 64
4814	5601 21 a 29	CAP. 65
4815	5602	6601 10
4816 10/20/90	5603 tranne 5603 00 10	CAP. 68
4817	5604 tranne 5604 90 30/41/70/80	6901
4818	5605	6902 20/90
4819	5606	6903 20/90
4820	5607	6904
4821	5608 11 90	6905
4822	5608 19	6906
4823	5608 90 19	6907
4901 91 10	5608 90 29	6908

Numero SA

6910	7305 31 20	7411
6911	7305 31 91	7412
6912	7305 39 10	7413
6913	7305 39 20	7414
7007	7305 39 91	7415 10 00
7009	7305 90 10	7515 21 21
7010 tranne 7010 90 21/29	7305 90 20	7415 21 29
7013	7305 90 91	7415 21 91
7020	7306 10 10	7415 21 99
7210 tranne 7210 50/60	7306 10 91	7415 29 21
7210 tranne 7210 11 99/12 99	7306 20 10	7415 29 29
7212 21	7306 20 91	7415 29 91
7212 29	7306 30 10	7415 29 99
7212 30	7306 30 91	7415 31 90
7212 40 tranne 7212 40 31	7306 40 10	7415 32 90
7212 50 40	7306 40 91	7415 39 90
7212 50 51	7306 50 10	7416
7212 50 52	7306 50 91	7417
7212 50 59	7306 60 10	7418
7212 50 63	7306 60 91	7419 10 00
7212 50 90	7306 90 10	7419 91 10
7212 60 30	7306 90 91	7419 91 20
7212 60 99	7307	7419 91 40
7213 10 92	7308	7419 91 90
7213 10 93	7309	7419 99 10
7213 31 10	7310	7419 99 20
7213 39 20	7311 00 90	7419 99 40
7213 39 30	7312 10 90	7419 99 90
7213 41 10	7312 90	7508 00 tranne 7508 00 10/21
7213 49 20/30	7313	7604 10 10
7213 50 92	7314	7604 10 20
7213 50 93	7316	7604 10 39
7214 20 91	7317	7604 10 59
7214 40 10	7318 11 00	7604 10 99
7214 50 10	7318 12 90	7604 21 00
7214 60 91	7318 13 90	7604 29 10
7215 20 10	7318 14 90	7604 29 29
7215 20 91	7318 15 90	7604 29 49
7215 30 10	7318 16 90	7604 29 99
7215 30 91	7318 19 90	7605 19 10
7215 40 20	7318 21 90	7605 19 29
7215 40 91	7318 22 90	7605 29 10
7215 90 20	7318 23 21	7605 29 29
7215 90 31	7318 23 29	7607 19 90
7215 90 32	7318 23 91	7607 20 00
7217 11 00	7318 23 99	7608
7217 12 90	7318 24 90	7609
7217 13 10	7318 29 90	7610
7217 19 90	7320	7611
7217 21 00	7321 tranne 7321 90 10	7612
7217 22 90	7322	7613
7217 23 10	7323	7614
7217 29 90	7324	7615
7217 31 90	7325	7616 10 20
7217 32 99	7326	7616 10 90
7217 33 91	7408 19 10	7616 90 20
7217 39 90	7408 21 21	7616 90 30
7301 20	7408 21 49	7616 90 40
7305 11 10	7408 21 99	7616 90 50
7305 11 91	7408 22 21	7616 90 70
7305 12 10/91	7408 22 49	7616 90 90
7305 19 10	7408 22 99	7906
7305 19 91	7408 29 21	7907
7305 20 10/91	7408 29 49	8003
7305 31 10	7408 29 99	8004

Numero SA

8005	8418 21 00	8504 40
8006	8418 22 00	8504 50 00
8007	8418 29 00	8506 11 00
8201 10	8418 30 00	8506 12 00
8201 30	8418 40 00	8506 13 00
8201 40	8418 50 00	8506 19
8201 90	8418 91 00	8506 20 10
8202 20 00	8418 99 00	8506 20 90
8202 31 00	8419 11	8506 90 90
8202 32 00	8419 19	8507 10 00
8202 40 00	8419 20 00	8507 20 00
8202 91 00	8419 81 20	8507 30
8202 99 00	8419 89 00	8507 40
8205 20/59	8419 90	8507 80
8207 80 11	8421 23 00	8516 10 00
8207 80 20	8421 29 10	8516 21 00
8209 00 00	8421 31 00	8516 29 00
8211 10 00	8421 39 10	8516 60 00
8211 91 00	8421 99 21	8516 80 00
8211 92 00	8421 99 91	8516 90 10
8211 93 00	8424 10 00	8516 90 90
8211 94 00	8426 11 10	8529 10 23
8214	8426 11 90	8535 tranne 8535 40
8215	8426 12 10	8536
8301	8426 20 10	8537
8302	8426 30 10	8538
8303	8431 39	8544 tranne 8544 19/30/70
8304	8431 41	8601
8305	8431 42 00	8602
8306	8431 49 21	8603
8307	8431 49 23	8605
8309	8431 49 24	8606
8310	8431 49 90	8609
8311	8432 10	8701 20 19/99
8402 11 00	8432 90	8701 90 42
8402 12 91	8436 29 00	8701 90 99
8402 12 99	8436 91 00	8702 10 91
8402 19 91	8436 99 00	8702 10 92 tranne 8702 92 90
8402 19 99	8450 11	8702 10 99 tranne 8702 10 99 19/99
8402 20 00	8450 12	8702 90 21
8402 90 91	8450 19	8702 90 22 tranne 8702 90 22 90
8402 90 99	8464 90 10	8702 90 29 tranne 8702 90 29 19/99
8403 10 00	8474 31 11	8702 90 90
8403 90 00	8474 90 10	8703 10
8407 31	8474 90 91	8703 21 10*
8407 32	8474 90 99	8703 21 20/31/39
8408 20	8481	8703 21 81*/89*
8408 90	8483 10 11	8703 22 10*
8409 91 21	8483 10 21	8703 22 20/31/39
8409 91 30	8483 50 00	8703 22 81*/89*
8409 91 41	8483 60 10	8703 23 10*/41*/49*
8409 91 50	8483 90 00	8703 23 20/31/39/51/59/81/89
8409 99 21	8484	8703 24 10/20/31/39/81/89
8409 99 29	8485	8703 31 10*
8409 99 30	8502 11 00	8703 31 20/31/39
8409 99 50	8504 10	8703 31 41*/49*/81*/89*
8413 91 00	8504 21 90	8703 32 10*
8413 92 00	8504 22 90	8703 32 20/31/39/81/89
8414 59 90	8504 23 90	8703 32 41*/49*/51*/59*
8414 60 10	8504 31 10	8703 33 10/20/31/39/81/89
8414 90 60	8504 31 99	8703 90 00
8414 90 70	8504 32 10	8704 10 90
8414 90 90	8504 32 99	8704 21 90 tranne 8704 21 90 39/69
8417 20 00	8504 33 90	8704 21 90 tranne 8704 21 90 79/99
8418 10 00	8504 34 90	8704 22 90 tranne 8704 22 90 29/49

Numero SA		
8704 22 90 tranne 8704 22 90 59/99	8708 91	9028 30
8704 23 90	8708 92	9028 90 19
8704 31 90 tranne 8704 31 90 39/69	8708 99	9028 90 90
8704 31 90 tranne 8704 31 90 79/99	8711	9401
8704 32 90 tranne 8704 32 90 29/49	8712	9403
8704 32 90 tranne 8704 32 90 59/99	8713	9404
8704 90 90	8714	9405
8705 tranne 8705 10 00 90	8715	9406
8705 tranne 8705 90 90 99	8716 tranne 8716 31 90 99	9504 40
8706	8716 tranne 8716 39 90 90	9603
8707	9003	9604
8708 10	9004	9607
8708 21	9018 31 00	9608
8708 29	9018 39 19	9609
8708 31	9018 39 20	9610
8708 39	9021 21	9611
8708 80 10	9021 30 10	9615
8708 80 20	9028 10	9616
8708 80 91	9028 20	

NB: Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti:

3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97% del dazio di base,
 4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94% del dazio di base,
 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91% del dazio di base,
 6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 88% del dazio di base,
 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73% del dazio di base,
 8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58% del dazio di base,
 9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43% del dazio di base,
 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28% del dazio di base,
 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13% del dazio di base,
 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

ALLEGATO 5

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
4011 10 4011 20 4011 40 4011 50 4011 91 4011 99	Coperture nuove, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri, per motocicli, per biciclette, altre	36 DH/kg
4013 10	Camere d'aria dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri	36 DH/kg
4013 20 4013 90 00 10 4013 90 00 20	Camere d'aria dei tipi utilizzati per biciclette e velocipedi con motore ausiliario	44 DH/kg
4013 90 00 90	Altre camere d'aria	36 DH/kg
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	100 DH/kg
ex 5111	Tessuti di lana cardata contenenti almeno 85%, in peso, di lana, di peso non superiore a 300 g/m ²	250 DH/kg
ex 5111	Altri tessuti di lana cardata contenenti almeno 85%, in peso, di lana, di peso superiore a 300 g/m ²	200 DH/kg
ex 5112 11	Tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85%, in peso, di lana, di peso non superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg
ex 5112 19	Altri tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85%, in peso, di lana, di peso superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg
ex 5112 20	Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85%, in peso, di lana mista a filamenti sintetici o artificiali	250 DH/kg
ex 5112 30	Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85%, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso superiore a 200 g/m ² , ma non più di 375 g/m ²	250 DH/kg
ex 5112 30	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85%, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso non superiore a 200 g/m ²	250 DH/kg
ex 5112 90	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85%, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso superiore a 375 g/m ²	250 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 5112 90	Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85%, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso non superiore a 375 g/m ² e superiore a 200 g/m ²	300 DH/kg
5205 5206	Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5208 32 90 92 5208 52 90 92	Filati di cotone contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , ma non a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 115 cm, ma non a 165 cm	200 DH/kg
5208 32 90 99 5208 52 90 99	Tessuti di cotone contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , ma non a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 165 cm	200 DH/kg
ex 5208 32 90 ex 5208 33 90 ex 5208 39 30	Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85%, in peso, di cotone di filati di diversi colori, di peso non superiore a 130 g/m ² ma superiore a 100 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
ex 5208 42 90 ex 5208 43 90 ex 5208 49 90	Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso non superiore a 165 g/m ² ma superiore a 100 g/m ² e di larghezza superiore a 85 cm	250 DH/kg
ex 5208 51 90 ex 5208 52 90 ex 5208 53 90 ex 5208 59 90	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, stampati, di peso inferiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	250 DH/kg
5209 31 90 5209 32 90 5209 39 90 5209 51 90 5209 52 90 5209 59 90	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, tinti o stampati, di peso superiore a 200 g/m ²	200 DH/kg
ex 5209 41 90 ex 5209 42 90 ex 5209 43 90 ex 5209 49 90	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5209 51 90 90 5209 52 90 90 5209 59 90 90	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5210 11 90 91 5210 12 90 91 5210 19 90 91	Tessuti greggi, contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 5210 31 90 ex 5210 32 90 ex 5210 39 90 ex 5210 41 90 ex 5210 42 90 ex 5210 49 90	Tessuti contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, tinti o in filati di diversi colori, di peso inferiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
ex 5210 51 90 ex 5210 52 90 ex 5210 59 90	Tessuti contenenti meno dell'85%, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
ex 5211 31 90 ex 5211 32 90 ex 5211 39 90 ex 5211 41 90 ex 5211 42 90 ex 5211 43 90 ex 5211 49 90	Tessuti contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
ex 5211 51 90 ex 5211 52 90 ex 5211 59 90	Tessuti contenenti meno di 85%, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m ² e di larghezza superiore a 115 cm	200 DH/kg
5212 13 90 90 5212 14 90 90	Altri tessuti di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5212 15 90 90	Altri tessuti di cotone, stampati, di peso uguale o inferiore a 200 g/m ² , di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5212 23 90 90 5212 24 90 90 5212 25 90 90	Altri tessuti di cotone di peso superiore a 200 g/m ² tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore o uguale a 85 cm	200 DH/kg
5309 11 90 19	Tessuti di lino contenenti almeno 85%, in peso, di lino, greggi, di larghezza uguale o superiore a 160 cm, di peso uguale o inferiore a 400 g/m ²	200 DH/kg
5309 29 90 10	Tessuti di lino contenenti meno di 85%, in peso, di lino, di larghezza non superiore a 160 cm, diversi da quelli greggi o imbianchiti	200 DH/kg
5310 10 90 5310 90 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	10 DH/kg
5402 31 5402 32	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi	55 DH/kg
5402 33 5406 10 91 21	Filati testurizzati di poliesteri	40 DH/kg
5402 39 00 20 5406 10 91 40	Filati testurizzati di polietilene o di polipropilene	40 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5403 20 00 90 5406 20 91 90	Altri filati di filamenti artificiali testurizzati, diversi da quelli di acetato	40 DH/kg
5407 41 99 91	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi, per tendine	200 DH/kg
5407 51 99 21	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, per tendine	200 DH/kg
5407 60 90 21	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati imbianchiti greggi o sgreggiati per tendine	200 DH/kg
5407 71 99 91	Altri tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, per tendine	200 DH/kg
5407 42 99 20 5407 43 99 21 5407 44 99 21	Tessuti contenenti almeno 85% di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, per tendine	200 DH/kg
5407 42 99 99 5407 43 99 99 5407 44 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85% di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 52 99 99 5407 53 99 99 5407 54 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 60 90 69 5407 60 90 89 5407 60 90 99	Altri tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 72 99 99 5407 73 99 99 5407 74 99 99	Altri tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5407 43 99 30 5407 53 99 30 5407 60 90 70 5407 73 99 30	Tessuti jacquard, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti sintetici	200 DH/kg
5407 82 99 90 5407 83 99 99 5407 84 99 90	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg
5407 83 99 91	Tessuti jacquard, contenenti meno di 85%, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori	200 DH/kg
5407 92 99 90 5407 93 99 90 5407 94 99 90	Altri tessuti di filati di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5408 22 99 92 5408 22 99 99	Tessuti tinti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5408 23 99 31	Tessuti jacquard contenenti almeno 85% di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 115 cm ma inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , di filati di diversi colori	200 DH/kg
5408 23 99 39	Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, fabbricati con filati di diversi colori, aventi un titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)	200 DH/kg
5408 23 99 99	Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 75 cm	200 DH/kg
5408 24 99 99	Tessuti stampati contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm	200 DH/kg
5408 32 99 90 5408 33 99 99 5408 34 99 90	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, tinti, stampati o di filati di diversi colori	200 DH/kg
5408 33 99 91	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ²	200 DH/kg
5408 33 99 92	Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, ottenuti da filati di diversi colori, aventi titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)	200 DH/kg
5509 5510	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	85 DH/kg
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	55 DH/kg
5512 19 90 91 5512 29 90 91 5512 99 90 91	Tessuti stampati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5512 19 90 99 5512 29 90 99 5512 99 90 99	Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85%, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5513 41 90 00 5513 43 90 00 5513 49 90 00 5514 41 90 90 5514 42 90 90 5514 43 90 90 5514 49 90 90	Tessuti stampati, di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone	200 DH/kg
5515 11 90 94 5515 12 90 94 5515 13 90 94 5515 19 90 94	Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco di poliesteri	200 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5515 21 90 94 5515 22 90 94 5515 29 90 94	Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche	200 DH/kg
5515 91 90 94 5515 92 90 94 5515 99 90 94	Altri tessuti stampati, di altre fibre sintetiche in fiocco	200 DH/kg
5515 11 90 10 5515 11 90 99 5515 12 90 10 5515 12 90 99 5515 13 90 10 5515 13 90 99 5515 19 90 10 5515 19 90 99	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliesteri, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5515 21 90 10 5515 21 90 99 5515 22 90 10 5515 22 90 99 5515 29 90 10 5515 29 90 99	Altri tessuti di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5515 91 90 10 5515 91 90 99 5515 92 90 10 5515 92 90 99 5515 99 90 10 5515 99 90 99	Altri tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , o altri, ottenuti da filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 14 90 00	Tessuti stampati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco	200 DH/kg
5516 23 90 20	Tessuti di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m ² , di filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 23 90 30	Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, aventi larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi), di filati di diversi colori	200 DH/kg
5516 24 90 00 5516 34 90 00 5516 44 90 00 5516 94 90 00	Tessuti stampati di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre	200 DH/kg
5605 (tranne 5605 00 90 00)	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	85 DH/kg
5606 00 10 10	Filati di ciniglia, di seta o di cascami di seta, di fili o filati della voce 5605 o di fili di metallo	85 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
5606 00 91 00	Filati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati) di seta o di cascami di seta	85 DH/kg
5702 (tranne 5702 10 e 5702 20) 5703 ex 5704 5705	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo	800 DH/m ² 400 DH/m ²
ex 5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg
5801 21 19 00 5801 21 90 00	Velluti e felpe a trama di cotone, non tagliati	200 DH/kg
5801 22 90 10 5801 23 90 10 5801 24 90 10	Velluti e felpe di cotone, di peso superiore a 350 g/m ²	200 DH/kg
5801 22 90 20 5801 22 90 90 5801 23 90 20 5801 23 90 90 5801 24 90 20 5801 24 90 90 5801 25 90 20 5801 25 90 90	Altri velluti e felpe di cotone	200 DH/kg
5801 31 19 00 5801 31 90 00 5801 32 19 00 5801 32 90 00 5801 33 19 00 5801 33 90 00	Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali	200 DH/kg
5801 90 35 00	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di iuta o di altre fibre tessili liberiane (diversi dai manufatti della voce 5806), di cui alla nota 2 del capitolo 58	10 DH/kg
ex 5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 e superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	200 DH/kg
5802 19 19/90 ex 5802 20 90	Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili, non greggi	200 DH/kg
5803 90 30 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	10 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg
5811 00 41	Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche	40 DH/kg
5811 00 94 00	Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810, di tessuti della voce 5310	10 DH/kg
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	40 DH/kg
5905 00 31	Rivestimenti murali di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica	40 DH/kg
ex 5907 00 20	Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	40 DH/kg
ex 6001 21 ex 6001 22 ex 6001 29 ex 6001 91 ex 6001 92 ex 6001 99	Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia, diverse dalle stoffe dette a peli lunghi, non greggi	200 DH/kg
6002 41 99 00 6002 42 99 00 6002 43 99 6002 49 99 00	Altre maglierie di catena, comprese quelle ottenute su telai per galloni	200 DH/kg
6002 91 99 00 6002 92 99 00 6002 93 99 21 6002 93 99 22 6002 93 99 29 6002 93 99 90 6002 99 99 00	Altre stoffe a maglia	200 DH/kg
6104 11 6104 12 6104 13 6104 19 6104 21 6104 22 6104 31 6104 32 6104 33 6104 39 (tranne 6104 39 00 10) 6104 61 6104 62 6104 63 6104 69	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	600 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
6104 41 6104 42 6104 43 6103 44 6103 49 6104 51 6104 52 6104 53 6104 59	Abiti interi, gonne e gonne-pantaloni, a maglia	600 DH/kg
6106 (tranne 6106 90 00 10 6106 90 00 20)	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	500 DH/kg
ex 6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera, a maglia, per uomo o ragazzo	350 DH/kg
ex 6108	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza	350 DH/kg
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	350 DH/kg
6108	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza	350 DH/kg
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	400 DH/kg
6110 10 6110 20 6110 30 6110 90 (tranne 6110 90 00 91)	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	400 DH/kg
6112 11 6112 12 6112 19	Tute sportive (trainings)	450 DH/kg
6203 31 6203 32 6203 33 6203 39 6204 31 6204 32 6204 33 6204 39	Giacche da uomo e da donna	1 250 DH/u
6203 11 6203 12 6203 19 6203 21 6203 22 6203 23 6203 29 6204 11 6204 12 6204 13 6203 19 6204 21 6204 22 6204 23 6204 29	Vestiti o completi e insiemi per uomo o ragazzo; abiti a giacca (tailleurs) e insiemi per donna o ragazza	1 750 DH/u

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 6203 41 ex 6203 42 ex 6203 43 ex 6203 49 ex 6204 61 ex 6204 62 ex 6204 63 ex 6204 69	Pantaloni e tute con bretelle (salopettes) per donna o ragazza, uomo o ragazzo	500 DH/u
ex 6204 41 ex 6204 42 ex 6204 43 ex 6204 44 ex 6204 49 (tranne 6204 49 10)	Abiti, tranne gli abiti di seta o di cascami di seta	1 000 DH/u
6205 6206 (tranne 6206 10)	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	200 DH/u
6301 (tranne 6301 10)	Coperte (escluse quelle a riscaldamento elettrico)	150 DH/kg
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina	400 DH/kg
ex 6305 10 ex 6305 20	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, importati vuoti	10 DH/kg
ex 6305 31 ex 6305 39	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sintetiche o artificiali, importati vuoti	28 DH/kg
ex 6305 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili, importati vuoti	10 DH/kg
6306 11 6306 12 6306 19	Copertoni e tende per l'esterno	40 DH/kg
6306 21 6306 22 6306 29	Tende	40 DH/kg
ex 6403 59 00 30 ex 6403 59 00 41 ex 6403 59 00 59 ex 6403 59 00 91 ex 6403 59 00 99	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la cavaglia)	300 DH/paio
ex 6403 99 00 30 ex 6403 99 00 41 ex 6403 99 00 49 ex 6403 99 00 91 ex 6403 99 00 99	Altre calzature con tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la cavaglia)	300 DH/paio

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 6405 10 00 91 ex 6405 10 00 99	Altre calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito	300 DH/paio
ex 6405 90 00 40 ex 6405 90 00 90	Altre calzature	300 DH/paio
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	120 DH/kg
6907 (tranne 6907 10 00 91 6907 90 00 91)	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, escluse quelle di grès: — in biscotto, destinato alle industrie del settore — altre	19 DH/m ² 40 DH/m ²
6907 10 00 91 6907 90 00 91	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di grès, il cui lato minore supera 5 cm: — importate dalle industrie del settore — altre	1,60 DH/kg 3,50 DH/kg
6908 (tranne 6908 10 00 10)	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica	3,50 DH/kg
6908 10 00 10	Piastrelle, cubi, tessere, verniciati o smaltati, di ceramica, il cui lato maggiore non supera 5 cm	60 DH/m ²
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica	11 DH/kg
7013 10 00 11 7013 29 00 21	Bicchieri senza gambo, non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati, di vetro diverso dal cristallo o dal vetro a basso coefficiente di dilatazione: — contenuto inferiore a 250 ml — contenuto superiore o uguale a 250 ml	26 DH/kg 13 DH/kg
7321 11 11 00 7321 11 13 00 7321 11 91 00 7321 11 93 00 7321 81 10 00 7321 81 20 00	Cucine e apparecchi a gas e cucine e apparecchi misti	60 DH/kg
8201 30 00 11 8201 30 00 19	Picconi e piccozze	20 DH/kg
ex 8201 30 00 90	Zappe	32 DH/kg
8205 20 00 00	Martelli e mazze	32 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
8301 30 8301 40	Serrature e catenacci	50 DH/kg
ex 8407 31 10 00	Motori a scoppio di cilindrata uguale o inferiore a 50 cc	1 800 DH/kg
8409 91 21 00	Blocchi cilindro per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc	200 DH/kg
8409 91 30 20	Pistoni per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc	300 DH/kg
8418 21 00 10 8418 21 00 90 8418 22 00 90 8418 29 00 90	Frigoriferi per uso domestico, di capacità inferiore o uguale a 500 litri	3 000 DH/m ³ (esterno)
8421 23 00 00 8421 29 10 00 8421 31 00 00 8421 39 10 00	Apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, per motori	80 DH/kg (Tipo CAV) 45 DH/kg (altri tipi)
8450 11 10 00 8450 12 10 10 8450 19 10 10 8450 19 10 90	Macchine per lavare la biancheria (da 4 a 6 kg)	4 000 DH/u
8481 80 40	Oggetti di rubinetteria	85 DH/kg
8506 19 10 10 8506 20 10 10 8506 11 00 10 8506 12 00 10 8506 13 00 10	Batterie a secco, di tensione inferiore a 10 V	32 DH/kg
ex 8516 60 00	Cucine elettriche e miste	60 DH/kg
8535 90 10 8536 90 10 8538 90 20	Barrette per il collegamento di circuiti elettrici e loro parti	80 DH/kg
8636 50 11 ex 8538 90 91 10	Interruttori e commutatori a uso domestico e loro parti	80 DH/kg
8536 61 10 8538 90 10	Portalampane e loro parti	120 DH/kg
8536 69 10 ex 8538 90 91 10	Spine e prese di corrente a uso domestico e loro parti	80 DH/kg
8539 22	Lampade ad incandescenza di potenza non superiore a 200 W e tensione superiore a 100 V	45 DH/kg

SA	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
8708 31 8708 39	Piastrine e segmenti di freni montati per automobili	120 DH/kg
8714 11 00 10	Selle di motocicli	70 DH/u
8714 95 00	Selle di velocipedi senza motore	80 DH/u
ex 8714 19 00 99 ex 8714 93 00	Mozzi	25 DH/paio
ex 8714 19 00 99 ex 8714 96 00	Pedaliere	9 DH/serie
ex 8714 19 00 99 ex 8714 99 00 99	Indicatori di direzione	9 DH/serie
9028 30 10 00	Contatori di elettricità a bassa e media tensione: — monofase — trifase	185 DH/u 412 DH/u

Per gli autoveicoli nuovi: 69 500 DH per autoveicolo.
Per gli autoveicoli usati: 65 000 DH per autoveicolo.

ALLEGATO 6

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

Elenco n. 1 (*)

Codice NC	Designazione delle merci
4012 20 00	Coperture usate
6309 00	Oggetti da rigattiere
ex 8701 20 19 8701 90 42 90 8701 90 49 90	Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati
8702 10 99 19 8702 10 99 99 8702 10 92 90 8702 90 22 90 8702 90 29 19 8702 90 29 99	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati
8704 21 90 39 8704 21 90 69 8704 21 90 79 8704 21 90 99 8704 22 90 29 8704 22 90 49 8704 22 90 59 8704 22 90 99 8704 23 90 29 8704 23 90 49 8704 23 90 59 8704 23 90 99 8704 31 90 39 8704 31 90 69 8704 31 90 79 8704 31 90 99 8704 32 90 29 8704 32 90 49 8704 32 90 59 8704 32 90 99	Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati
8705 10 00 90 8705 90 90 99	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati
8716 31 90 99 8716 39 90 90	Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

(*) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

Elenco n. 2 (*)

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7321 11 11 ex 7321 11 21	Cucine e apparecchi a gas, usati
ex 8408 90 90	Motori per l'irrigazione, usati
ex 8418 10 00 ex 8418 21 00 ex 8418 22 00 ex 8418 29 00	Frigoriferi e congelatori, usati
ex 8450 11 10 ex 8450 12 10 ex 8450 19 10	Macchine per lavare la biancheria, usate
ex 8516 60 00	Cucine elettriche e miste, usate
ex 8711 10 11	Ciclomotori, usati
ex 8712 00 00	Biciclette, usate

(*) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

ALLEGATO 7

RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991).
 2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
 3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 — Unione di Parigi);
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 — Unione di Madrid);
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);
 - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- Protocollo n. 1* relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco
- Protocollo n. 2* relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco
- Protocollo n. 3* relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità
- Protocollo n. 4* relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 5* relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco***Articolo 1*

1. I prodotti figuranti nell'allegato, originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).

4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.

6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i

quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Articolo 2

1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli articoli 3 e 4, i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominati «prezzi d'entrata convenzionali») previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli.

2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC.

3. a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, del 4%, del 6% o dell'8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% o all'8% di tale prezzo d'entrata convenzionale.

b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunità nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino i quantitativi convenuti agli articoli 3 e 4.

5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo è mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunità ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonché in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i pomodori freschi di cui alla voce NC 0702 00:
- a) per ciascuna campagna, dal 1° ottobre al 31 marzo e per un quantitativo convenuto di 150 676 t, scaglionate per mese nel modo qui di seguito indicato, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai livelli seguenti:

Periodo	Quantitativo (t)	Prezzo d'entrata convenzionale (Ecu/t)
Ottobre	5 000	500
Da novembre a marzo	145 676	500
di cui:		
novembre	18 601	
dicembre	36 170	
gennaio	30 749	
febbraio	33 091	
marzo	27 065	
Totale	150 676	

- b) Nel corso del periodo dal 1° novembre al 31 marzo:
- i) se, nel corso di un mese qualsiasi, non sono stati raggiunti i quantitativi di cui alla lettera a), il quantitativo mancante può essere riportato al mese successivo entro il limite del 20%;
- ii) nel corso di un mese, i quantitativi previsti possono essere superati del 20% a condizione che non si superi il quantitativo globale di 145 676 t.
- c) Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni effettuate settimanalmente verso la Comunità entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può superare in nessun caso i 15 giorni.
2. Per quanto riguarda le zucchine fresche di cui alla voce NC 0709 90:
- a) per ciascuna campagna, dal 1° ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 5 000 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero è pari a 451 ECU/t;
- b) il Marocco notifica ogni mese ai servizi della Commissione i quantitativi esportati nel mese precedente.

Articolo 4

Per i prodotti di seguito indicati, i prezzi d'entrata convenzionali a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari, entro i limiti dei quantitativi e dei periodi stabiliti, ai prezzi seguenti:

Prodotto	Periodo	Quantitativi (t)	Prezzo d'entrata convenzionale (Ecu/t)
Carciofi (ex 0709 10)	1° novembre-31 dicembre	500	600
Cetrioli (ex 0707)	1° novembre-31 maggio	5 000	500
Clementine (ex 0805 20)	1° novembre-fine febbraio	110 000	500
Arance (ex 0805 10)	1° dicembre-31 maggio	300 000	275

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
0101 19 10	Cavalli destinati alla macellazione ^(a)	100		80		art. 1 § 6
0101 19 90	Altri cavalli	100		80		art. 1 § 6
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica	100		—		
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	100		80		art. 1 § 6
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100		—		
ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio), ad eccezione dei rosai	100		0	300	art. 1 § 5
ex 0602 40	Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai	100		60		art. 1 § 6
0603 10	Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi	100 (**)		0		
ex 0603 10 11 ex 0603 10 51	Rose, dal 15 ottobre al 14 maggio (**)		Periodo 1995/96: 2 000			
ex 0603 10 13 ex 0603 10 53	Garofani, dal 15 ottobre al 31 maggio (**)		Periodo 1996/97: 2 400			
ex 0603 10 21 ex 0603 10 61	Gladioli, dal 15 ottobre al 14 maggio		Periodo 1997/98: 2 600			
ex 0603 10 25 ex 0603 10 65	Crisantemi, dal 15 ottobre al 14 maggio		Periodo 1998/99 e periodi seguenti: 3 000			

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
ex 0603 10 15 ex 0603 10 55	Orchidee, dal 15 ottobre al 14 maggio	100	Periodo 1995/96: 1 600 Periodo 1996/97: 1 700	0		
ex 0603 10 29 ex 0603 10 69	Altri, dal 15 ottobre al 14 maggio		Periodo 1997/98: 1 900 Periodo 1998/99 e periodi seguenti: 2 000			
ex 0701 90 51 ex 0701 90 90	Patate di primizia, dal 1° dicembre al 30 aprile ^(b)	100	120 000	40		
ex 0702 00	Pomodori	100 (*)	150 676	60 (*)		art. 1 § 5, art. 2 e art. 3
ex 0703	Scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, ad eccezione delle cipolle	100		0	150	art. 1 § 5
ex 0703 10 11 ex 0703 10 19	Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	100	7 000 ⁽¹⁾	60		art. 1 § 5
ex 0704 90 90	«Cavoli cinesi», dal 1° novembre al 31 dicembre	100	120	0		
ex 0705 11	«Insalata iceberg», dal 1° novembre al 31 dicembre	100	120	0		
ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, ad eccezione dei cavoli cinesi Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani- rapa, ravanelli e simili radici commestibili	100		0	500	art. 1 § 5

ex 0707	Cetrioli e cetriolini	100 (*)	5 000	0		art. 1 § 5, art. 2 e art. 4
ex 0708 10 20 ex 0708 10 95	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), dal 1° ottobre al 30 aprile	100		60		art. 1 § 6
ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	Fagioli (<i>Vigna spp. Phaseolus spp.</i>), dal 1° novembre al 30 aprile	100		60		art. 1 § 6
ex 0709 10	Carciofi, dal 1° ottobre al 31 dicembre	100 (*)		30 (*)		art. 1 § 6, art. 2 e art. 4
ex 0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 marzo					
ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° dicembre al 30 aprile	100				
0709 60 10	Peperoni	100		40	3 000	art. 1 § 5
ex 0709 60 99	Altri pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », dal 15 novembre al 30 giugno	100		0		art. 1 § 6
ex 0709 90	Zucchine, dal 1° novembre al 31 maggio	100 (*)	5 000	60 (*)		art. 1 § 5, art. 2 e art. 3
ex 0709 90 90	Gombi, dal 15 febbraio al 15 giugno	100		0		art. 1 § 6
ex 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , dal 15 febbraio al 15 maggio	100	7 000 ⁽¹⁾	60		art. 1 § 5
0709 40 00	Sedano, diverso dal sedano rapa	100	8 000	0		art. 1 § 5
ex 0709 51	Funghi, diversi dai funghi coltivati					
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici					
ex 0709 90	Altri ortaggi e legumi, ad eccezione delle zucchine, dei gombi e delle cipolle selvatiche					

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
ex 0710	Ortaggi e legumi congelati, ad eccezione dei piselli e degli altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	100	6 000	0		art. 1 § 5
0710 21 00 ex 0710 29 00	Piselli	100		30		art. 1 § 6
0710 80 59	Altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	100		—		
0711 10 00 0711 40 00 ex 0711 90	Cipolle Cetrioli e cetriolini Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi, ad eccezione dei peperoni	100		0	500	art. 1 § 5
0711 20 10	Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (*)	100		60		art. 1 § 6
0711 30 00	Capperi	100		90		art. 1 § 6
0711 90 10	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni	100		—		
ex 0712	Ortaggi e legumi secchi, ad eccezione delle cipolle e delle olive	100		0	500	art. 1 § 5
0713 10 10	Piselli destinati alla semina	100		60	500	
0713 50 10	Fave e favette, destinate alla semina	100		60		art. 1 § 6
ex 0713	Legumi da granella, non destinati alla semina	100		—		

ex 0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg	100		—		
0804 20	Fichi	100		0	300	art. 1 § 5
0804 40	Avocadi	100		0		art. 1 § 6
ex 0805 10	Arance fresche	100 (*)	340 000	80 (*)		art. 1 § 5, art. 2 e art. 4
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi	100 (*)	150 000	80 (*)		art. 1 § 5, art. 2 e art. 4
ex 0805 30	Limoni freschi					
ex 0805 10	Arance, diverse dalle arance fresche	100 (*)		0	1 000	art. 1 § 5
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, diversi da quelli freschi					
ex 0805 30	Limoni e limette, diversi da quelli freschi					
0805 40	Pompelmi e pomeli	100		80		art. 1 § 6
ex 0806	Uve fresche di tavola, dal 1° novembre al 31 luglio	100 (*)		60 (*)		art. 1 § 6
ex 0807 11 00	Angurie, dal 1° gennaio al 15 giugno	100		50		art. 1 § 6
ex 0807 19 00	Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio	100		50		art. 1 § 6
0808 20 90	Cotogne	100	1 000	50		
0809 10	Albicocche fresche	100 (*)		0	500	art. 1 § 5
0809 20	Ciliege fresche	100 (*)		0		
0809 30	Pesche fresche, comprese le pesche noci	100 (*)		0		

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
ex 0809 40	Prugne, dal 1° novembre al 30 giugno	100 (*)		—		
ex 0810 10 05 ex 0810 10 80	Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo	100		60		art. 1 § 6
ex 0810 20 10	Lamponi, dal 15 maggio al 15 luglio	100		50		art. 1 § 6
ex 0810 50 00	Kiwi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100		0	240	
ex 0810 90 85	Melagrane, dal 15 agosto al 30 novembre	100		0		art. 1 § 6
ex 0810 90 85	Fichi d'India e nespole	50		—		
ex 0811	Frutta, non cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri	100		30		art. 1 ½ 6
ex 0812 90 20	Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente	100		80		art. 1 § 6
ex 0812 90 95	Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente	100		80		art. 1 § 6
0813 10	Albicocche, secche	100		60		art. 1 § 6
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	50		—		
0813 40 50	Papaie, secche	50		—		
0813 40 95	Altri frutti, secchi	50		—		

0813 50 12 0813 50 15	Macedonia di frutta secca, senza prugne	50		—		
0904 12 00	Pepe tritato o polverizzato	100		—		
0904 20 31 0904 20 35 0904 20 39	Pimenti non tritati né polverizzati (°)	100		—		
0904 20 90	Pimenti tritati o polverizzati	100		—		
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	100		—		
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	100		—		
1001 10 00	Frumento (grano) duro	0,73 Ecu/t (²)		—		
1209 91 90	Altri semi di ortaggi (ᵈ)	100		60		art. 1 § 6
1209 99 99	Altri semi, frutti da sementa (ᵈ)	100		60		art. 1 § 6
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	100		—		
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100		—		
1212 20 00	Alghe	100		—		
1212 30 00	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	100		—		

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
1212 99 90	Altri prodotti vegetali	100		—		
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	25		—		
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:					
1509 10 10	— Olio d'oliva vergine lampante	10		0		art. 1 § 6
1509 10 90	— altri oli vergini	10		0		art. 1 § 6
1509 90 00	— altri oli	5		0		art. 1 § 6
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:					
1510 00 10	— Oli greggi	10		0		art. 1 § 6
1510 00 90	— altri	5		0		art. 1 § 6
ex 2001 10 00	Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
ex 2001 10 00	Cetriolini preparati o conservati	100	3 200	0		art. 1 § 5
ex 2001 20 00	Cipolle, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
2001 90 20	Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni	100		—		
ex 2001 90 50	Funghi, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
ex 2001 90 65	Olive, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
ex 2001 90 70	Peperoni, senza aggiunta di zuccheri	100		—		

ex 2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
ex 2001 90 85	Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri	100		—		
ex 2001 90 96	Altri, senza zuccheri	100		—		
2002 10 10	Pomodori pelati	100		30		art. 1 § 6
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	100		50		art. 1 § 6
2003 10 80	Altri funghi	100		60		art. 1 § 6
2003 20 00	Tartufi	100		70		art. 1 § 6
2004 10 99	Altre patate	100		50		art. 1 § 6
ex 2004 90 30	Capperi e olive	100		—		
2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	100	10 440 ⁽³⁾	20		
ex 2004 90 98	Carciofi	100		50		art. 1 § 6
ex 2004 90 98	Altri:					
	— Asparagi, carote e miscugli	100		20		art. 1 § 6
	— altri	100		50		art. 1 § 6
2005 10 00	Ortaggi omogeneizzati:					
	— Asparagi, carote e miscugli	100		20		art. 1 § 6
	— altri	100		50		art. 1 § 6

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		50		art. 1 § 6
2005 20 80	Altre patate	100		50		art. 1 § 6
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	100	10 440 ⁽³⁾	20		
2005 51 00	Fagioli in grani	100		50		art. 1 § 6
2005 59 00	Altri fagioli	100	10 440 ⁽³⁾	20		
2005 60 00	Asparagi	100		20		art. 1 § 6
2005 70	Olive	100		—		
2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	100		—		
2005 90 30	Capperi	100		—		
2005 90 50	Carciofi	100		50		art. 1 § 6
2005 90 60	Carote	100		20		art. 1 § 6
2005 90 70	Miscugli di ortaggi	100		50		art. 1 § 6
2005 90 80	Altri	100		50		art. 1 § 6

2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	100		50		art. 1 § 6
2007 10 99	Altre	100		50		art. 1 § 6
2007 91 90	Agrumi, altri	100		50		art. 1 § 6
2007 99 91	Puree di mele	100		50		art. 1 § 6
2007 99 98	Altre	50		50		art. 1 § 6
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99	Segmenti di pompelmi e di pomeli	80		—		
ex 2008 30 55	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	100		80		
ex 2008 30 75	— in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	80		—		
ex 2008 30 59 ex 2008 30 79	Arance e limoni, finemente tritati	80		—		
ex 2008 30 91 ex 2008 30 99	Agrumi finemente tritati	80		—		
ex 2008 30 91	Polpe di agrumi	40		—		
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche	100		20	7 560	
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Metà di albicocche	100		50		art. 1 § 6

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali	Contingenti tariffari	Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali	Quantitativi di riferimento	Disposizioni specifiche
		(%)	(tonnellate)	(%)	(tonnellate)	
		a)	b)	c)	d)	e)
ex 2008 50 99	Metà di albicocche	100		50	7 200 ⁽⁴⁾	
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Polpe di albicocche	100	9 899	30		
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94	Metà di pesche (comprese le nettarine)	50		—		
ex 2008 70 99	Metà di pesche (comprese le nettarine)	100		50	7 200 ⁽⁴⁾	
ex 2008 92 51 ex 2008 92 59 ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78	Miscugli di frutta	100	100	55		
2009 11 2009 19	Succhi di arancia	100	33 607 ⁽⁵⁾	70		art. 1 § 5
2009 20 11 2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	70		—		
2009 20 91	Succhi di pompelmo o di pomelo	100		70		art. 1 § 6
2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	100		70	960	
2009 30 11 2009 30 19	Succhi di altri agrumi	100		60		art. 1 § 6
ex 2009 30 31 2009 30 39	Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone	100		60		art. 1 § 6

ex 2204	Vini di uve fresche	100	95 200 hl	80		
ex 2204 21	Vini di uve fresche che beneficiano di una delle seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol	100	56 000 hl	0		
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pallets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	100		—		
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della staccatura, della macinazione o di altri trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal granoturco e dal riso	60		—		

^(a) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti della Comunità.

^(b) A partire dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo è esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile alle importazioni eccedenti il contingente è portata al 50%.

^(c) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie emanate in materia.

^(d) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

^(e) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

^(**) Riduzione subordinata al rispetto di talune condizioni convenute attraverso uno scambio di lettere relativo ai fiori diversi dai fiori esotici.

⁽¹⁾ Contingente tariffario comune alle tre voci ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 ed ex 0703 90 90.

⁽²⁾ Riduzione applicabile ai dazi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

⁽³⁾ Contingente tariffario comune alle tre voci 2004 90 50, 2005 40 00 e 2005 59 00.

⁽⁴⁾ Quantitativo di riferimento comune alle due sottovoci 2008 50 99 e 2008 70 99.

⁽⁵⁾ La parte relativa ai succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri non deve superare 10 082 t.

PROTOCOLLO N. 2**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco***Articolo 1*

I prodotti elencati qui di seguito originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
1604 11 00	Salmoni
1604 12	Aringhe
1604 13 90	Altri
1604 14	Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.)
1604 15	Sgombri
1604 16 00	Acciughe
1604 19 10	Salmonidi, diversi dai salmoni
1604 19 31	Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite (<i>Euthynnus</i> [<i>Katsuwonus</i>] <i>pelamis</i>)
1604 19 39	
1604 19 50	Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 19 91- 19 98	Altri
1604 20	Altre preparazioni e conserve:
1604 20 05	Preparazioni di surimi
1604 20 10	di salmoni
1604 20 30	di salmonidi, diversi dai salmoni
1604 20 40	di acciughe
ex 1604 20 50	di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e di pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 20 70	di tonni, palamite e boniti, del genere <i>Euthynnus</i> e d'altri pesci
1604 20 90	di altri pesci
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1605 10 00	Granchi
1605 20	Gamberetti
1605 30 00	Aragoste
1605 40 00	Altri crostacei
1605 90 11	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), in recipienti ermeticamente chiusi
1605 90 19	Altri mitili
1605 90 30	Altri molluschi
1902 20 10	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più del 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate:

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996:

- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19 500 t;
- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6%.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997:

- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21 000 t;
- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 5%.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998:

- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22 500 t;
 - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4%.
-

PROTOCOLLO N. 3**relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità***Articolo unico*

Per i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b).

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi doganali massimi (%)	Contingenti tariffari preferenziali
		a)	b)
Capitolo 1	Animali vivi e prodotti del regno animale		
0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	2,5	4 000
0105 11	Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	2,5	150
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili		
0202 20	Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi diversi dalle carcasse e dalle mezzene, non disossate	45	3 800
0202 30	Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi diversi dalle carcasse e dalle mezzene, disossate	45	500
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove		
0402 10 12	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%	30	3 300
0402 21	Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%	87	3 200
0402 91	Altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	87	2 600
0402 99	Altri	17,5	1 000
0404 10	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	17,5	200
0405	Burro e altre materie grasse del latte	12,5	8 000
0406 90	Altri formaggi	40	550
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove		
0504	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci	17,5	150
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricultura		
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	35	200

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi doganali massimi (%)	Contingenti tariffari preferenziali
		a)	b)
0602 20	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	2,5	250
0602 99	Piante d'appartamento, diverse dalle talee radicate, e giovani piante diverse dalle piante da fiori	35	600
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci		
0701 10 00	Patate fresche o refrigerate di primizia, da semina	25	31 000
0712 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi:		150
	— porri secchi, peperoni secchi	40	
	— altri, comprese le miscele	32,5	
0713 10 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), destinati alla semina	40	350
Capitolo 10	Cereali		
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	144 (*)	456 000 (*)
1003	Orzo:		
1003 00 10	— destinato alla semina	2,5	2 000
1003 00 90	— altri	113 (*)	8 000 (*)
1005 10	Granturco, destinato alla semina	2,5	300
1005 90	Granturco, altro	122 (*)	2 000 (*)
1006 10 10	Risone, destinato alla semina	32,5	300
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	177 (*)	550 (*)
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento		
1107 10	Malto, non torrefatto	35	5 000
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi		
1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina:	146 (*)	1 000 (*)
	— di ravizzone		
	— di colza		
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:		
1206 00 10	— destinati alla semina	2,5	250
1209 11 00	Semi di barbabietole da zucchero	2,5	900
1209 21 00	Semi di erba medica	2,5	100
1209 91 90	Semi di ortaggi diversi dai cavoli-rapa	2,5	300
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	22,5	1 150
1214 00	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets	22,5	4 500

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi doganali massimi (%)	Contingenti tariffari preferenziali
		a)	b)
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale		
1507 10 90	Altri oli greggi di soia, anche raffinati, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	215	24 600
1514 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	215	44 000
1514 90	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi da quelli greggi	215	100
1515 11 00	Olio di lino e sue frazioni, greggio	215	200
1515 19 10	Olio di lino e sue frazioni, diverso da quello greggio, destinato ad usi tecnici	215	100
1515 90	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi da quelli greggi	215	150
1516 10 90	Grassi e oli animali e loro frazioni, presentati in forma diversa dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	215	2 200
1516 20 99	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di ricino, di palma, di palmisti e di cocco, idrogenati, presentati in forma diversa dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	215	5 200
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri		
1701 12 90	Zuccheri di barbabietola diversi da quelli destinati ad essere raffinati	168 (*)	20 000 (*)
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali		
2302 40	Crusche, staccature ed altri residui di altri cereali	35	350
2309 90	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	35	1 700
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati		
2401 10 60	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	35	500

(*) Qualora il contingente tariffario non fosse interamente utilizzato all'aliquota di dazio indicata per questo contingente, il Marocco accetterebbe di ridurre l'aliquota ad un livello tale da garantire la possibilità di utilizzare interamente il contingente.

PROTOCOLLO N. 4**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»);

j) con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

k) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»*Articolo 2***Criteri d'origine**

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:

- 1) prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
- 2) prodotti originari del Marocco:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.

*Articolo 3***Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

*Articolo 4***Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche.

*Articolo 5***Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco

oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco.

3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunità, tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunità dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle di cui all'articolo 8.

*Articolo 6***Prodotti totalmente ottenuti**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Marocco:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

— che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco,

— che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco,

— che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o del Marocco o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Marocco, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, al Marocco, a loro enti pubblici o cittadini,

— il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o del Marocco,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati membri o del Marocco.

3. Nella misura in cui gli scambi tra il Marocco o la Comunità e l'Algeria o la Tunisia sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e tunisine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Le espressioni «il Marocco» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali del Marocco e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o del Marocco, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari

impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Per i prodotti di cui ai capitoli 84-91, l'esportatore può optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Marocco, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Marocco.

3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Marocco;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i

prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o del Marocco, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Articolo 14

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 15

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o

della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con transbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari del Marocco o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta delle merci;
 - ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,

ovvero,

- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;

- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 18

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Marocco se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Marocco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o del Marocco sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o del Marocco ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Marocco.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «مسلمة في وقت لاحق».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «نسخة».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 21

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 22

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si può applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDURE», «مسطرة مبسطة».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e del Marocco relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 23

Scheda informativa e dichiarazione

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari.

3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

Articolo 24

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza

del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 25

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Dichiarazione su fattura

1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato «dichiarazione su fattura»).

2. La dichiarazione su fattura è compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione.

5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano *mutatis mutandis* alla dichiarazione su fattura.

Articolo 28

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 31

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO V

MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 32***Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

*Articolo 33***Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 è effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalità analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.

*Articolo 34***Soluzione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

*Articolo 35***Sanzioni**

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

*Articolo 36***Zone franche**

1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano

oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, del Marocco o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o

della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8;

2) prodotti originari del Marocco:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco;
- b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Marocco» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due parti o del comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini del-

l'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il Comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale del Marocco.

Articolo 41

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 42

Esecuzione del protocollo

La Comunità e il Marocco prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 43

Intese con l'Algeria e la Tunisia

Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e la Tunisia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Articolo 44

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE

PREMESSA

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

Nota 2

- 2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 6.

Nota 3

- 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zigzag» devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessuti.

- 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliesteri, anche rivestiti», la tolleranza è del 20% per tali filati.
- 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 e 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

- 7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) (solo per gli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300°C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2901 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRAFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate della voce 0202	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, della voce 0201	
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207	
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari	
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uovo, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna) grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari	
da ex 0710 a ex 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari	
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire dal granturco dolce, fresco o refrigerato	
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato	
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria	
0812	Frutta temporaneamente conservate (per es., mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria	
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria	
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi quelli della voce ex 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere originari	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granel- la, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
1301	Gomma lacca, gomma, resine, gommo- resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei mate- riali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:		
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frat- taglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commesti- bili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, grezzi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:		
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi e di oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1506 da ex 1507 a 1515	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide — altri <p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — oli di tung, cera di mirto e cera del Giappone — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>	
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari	
1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari	
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519	
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari	
1605	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	— maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— estratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari</p>	
1903	<p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p>	
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— non contenenti cacao</p> <p>— contenenti cacao</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea Indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere originari</p> <p>e</p> <p>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigili, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari	
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari	
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi e i legumi utilizzati devono essere originari	
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria	
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria	
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate	
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa	
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati	
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2205, ex 2207, ex 2208 e ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva	
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50% vol	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigarette e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e sementi, esclusi i prodotti delle voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
da 2710 a 2712	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾	
	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizioni che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 2713 a 2715	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾	
	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale		
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2805, ex 2811, ex 2833 ed ex 2840 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomi di solo ossigeno: — eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)	o (4)
2932 (segue)	<p>— acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono sprecificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	<p>Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <p>— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto</p> <p>— altri:</p> <p>— sangue umano</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3002 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="331 309 657 358">— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico <li data-bbox="331 586 657 663">— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero <li data-bbox="331 869 657 922">— emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero <li data-bbox="331 1146 402 1173">— altri 	<p data-bbox="689 309 1050 510">Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p data-bbox="689 586 1050 788">Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p data-bbox="689 869 1050 1070">Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p data-bbox="689 1146 1050 1348">Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	<p data-bbox="689 1433 880 1460">Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="689 1496 1050 1697">— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e <li data-bbox="689 1729 1050 1805">— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci ex 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	
3205	<p>Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 33	<p>Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3301	<p>Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

⁽²⁾ Per «gruppo» si intende una parte della descrizione delle voci doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	— cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale; compresi gli altri materiali della voce 3505	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108	
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	— pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica el prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3701 (segue)	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702	
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704	
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807 da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forme di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:		
	— grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		

(1)	(2)	(3)	o (4)
3823 (segue)	<p>— i seguenti prodotti della voce 3823:</p> <ul style="list-style-type: none"> — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri — sorbitolo diverso da quello della voce 2905 — solfati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali — scambiatori di ioni — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri — oli di flemma e di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da ex 3901 a 3915 (segue)	— altri	— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	
ex 3907	Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽¹⁾	
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori in gomma, esclusi gli articoli delle voci 4001, 4005, 4012 e ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma:	— coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma Rigenerazione di coperture usate — altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	

⁽¹⁾ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo il metodo ASTM-D 1003-16 con il trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2%.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle voci ex 4102, da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati, o	
		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi i prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina:		
	— levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina	
	— liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
	— altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (shingles e shakes), di legno:		
	— lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	— liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4418 (segue)	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 5003 da 5004 a ex 5006	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Filati di seta e filati di cascami di seta	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da 5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5204 a 5207 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5208 a 5212	tessuti di cotone:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta 	
		oppure	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, 	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5306 a 5308 (segue)		— materiali chimici o paste tessili, o	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, con cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ filati semplici Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili:	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: — contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5512 a 5516 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco — fibre naturali — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pertinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
5602 (segue)	— altri	<p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili 	
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri 	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5606	<p>Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia: filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, 	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
<p>5606 (segue)</p> <p>capitolo 57</p>	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feltro ad ago:</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— di altri materiali tessili</p>	<p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402, o le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p>	
<p>ex capitolo 58</p>	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810, per i quali le regole sono specificate in appresso:</p>		

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 58 (segue)	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
5902 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> — contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p>	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾	
5905	<p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
5906 (segue)	<p>— tessuti a maglia</p> <p>— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <p>— reticelle ad incandescenza, impregnate</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p>	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5909 a 5911 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: <ul style="list-style-type: none"> — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri 	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ : Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 e 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :	
ex 6202, ex 6204, ex 6206 e ex 6209	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. nota 6.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	
	— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. nota 6.

(1)	(2)	(3)	o (4)
6217 (segue)	— altri	— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — — ricamati — — altri	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:		

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. nota 6.

(1)	(2)	(3)	o (4)
6306 (segue)	— non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi i prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e ex 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi, tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	o
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	o
7013		Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	o
7013		Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da:	
ex 7019		— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e	
ex 7019		— lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110	
		o	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110	
		o	
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	
		o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati in altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura a sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; le regole applicabili ai quali sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo		
	— rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7403 (segue)	— leghe di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati da una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, per i quali le regole sono indicate in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7801	<p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Piombo raffinato — altri 	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</p>	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie — altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di tensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci ex 8306 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

(1)	(2)	(3)	o (4)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: <ul style="list-style-type: none"> — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8452 (segue)	— altri	<p>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8519	<p>Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:</p> <p>— fonografi elettrici</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	<p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <p>— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonica, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefo- nia, la radiotelegrafia o la radiodiffusio- ne, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orolo- geria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari uti- lizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involu- cro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagi- ni: — apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con videosintonizzazione incorporato — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari uti- lizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari uti- lizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Patti riconoscibili come destinate esclu- sivamente o principalmente agli appa- recchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unica- mente o principalmente con appa- recchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8529 (segue)	— altre	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolati per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze: carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):</p> <p>— con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata:</p> <p>— — non superiore ai 50 cm³</p> <p>— — superiore ai 50 cm³</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici), apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezza, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: <ul style="list-style-type: none"> — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9018 (segue)	— altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbizzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9406 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui i tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25% del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scopo meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco del prodotto	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	


ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1



1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e del Marocco possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<h2 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">..... e</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del..... Ufficio doganale..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A....., addì <p style="text-align: center;">(Firma)</p>			12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì <p style="text-align: center;">..... (Firma)</p>

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<h1 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h1>		
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (*) , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

Io sottoscritto, esportatore delle merci cui si riferisce il presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria ⁽¹⁾, tali merci rispondono alle condizioni stabilite per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con:

la Comunità europea/il Marocco ⁽²⁾

e sono originari:

del Marocco/della Comunità europea ⁽²⁾ ⁽³⁾

.....
(Località e data)

.....
(Firma)

(Alla firma deve seguire l'indicazione, a chiare lettere, del cognome della persona che firma la dichiarazione)


⁽¹⁾ Se una fattura comprende anche prodotti non originari della Comunità, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente.

⁽²⁾ Cancellare l'indicazione non pertinente.

⁽³⁾ Si può fare riferimento a una specifica colonna della fattura in cui sia indicato il paese d'origine di ciascun prodotto.

ALLEGATO V

MODELLO DELL'IMPRONTA DEL TIMBRO DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3, LETTERA b)



(¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

—

ALLEGATO VI

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute

e (secondo il caso)

a) ⁽¹⁾ soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di «prodotti totalmente ottenuti»

o

b) ⁽¹⁾ sono state ottenute dai seguenti prodotti

Descrizione	Paese d'origine ⁽²⁾	Valore ⁽¹⁾
.....
.....
.....
.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:

..... (indicare la lavorazione)

in

.....

Fatto a, il

(Firma)

⁽¹⁾ Compilare se necessario.

⁽²⁾ Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione in questione: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare «paese terzo».

1. Speditore ⁽¹⁾		SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE <i>come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra</i> LA COMUNITÀ EUROPEA E (in stampatello)	
2. Destinatario ⁽¹⁾			
3. Trasformatore ⁽¹⁾		4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni	
6. Ufficio di dogana di importazione ⁽²⁾		5. Per uso ufficiale	
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ modello n. serie del			
MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, numero e natura dei colli		9. Codice NdB e designazione delle merci	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Codice NdB e designazione delle merci		13. Paese d'origine ⁽⁵⁾	14. Quantità ⁽³⁾
15. Valore ⁽²⁾⁽⁶⁾			
16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento Modello n. Ufficio doganale Addi (Firma)		 Timbro dell'ufficio	19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte Fatto a, addi..... (Firma)

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> <p>a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità prescritte (cfr. osservazioni allegate) (*).</p>
<p>Fatto a, addì</p>	<p>Fatto a, addì</p>
<div style="text-align: center;">  <p>..... (Firma del funzionario)</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>..... (Firma del funzionario)</p> <p>..... (*). Cancellare la menzione inutile.</p> </div>

NOTE

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Menzione facoltativa.

(3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(5) Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione in questione: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare «paese terzo».

(6) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni sulle norme di origine.

*ALLEGATO VIII***DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO**

Le parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e) del protocollo lasciano impregiudicato il diritto de Marocco a beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 19 E 33 DEL PROTOCOLLO

Le parti convengono della necessità di elaborare delle note esplicative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 DEL PROTOCOLLO

Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande de Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 5**relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse

disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autentiche di documenti, relazioni e simili.

2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

- a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
- d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti

possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 15***Complementarità**

1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica

l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:
 - a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;
 - b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;
 - c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;
 - d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;
 - e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati.
 2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.
 3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.
 4. Ogni persona deve essere abilitata:
 - a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;
 - b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
 - c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
 - d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).
 - 5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.
 - 5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:
 - a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;
 - b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.
 - 5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.
 6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.
-

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

qui di seguito denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato «Marocco»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventisei febbraio millenovecentonovantasei, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

- Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco
- Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco
- Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco, allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare
2. Dichiarazione in materia di investimenti
3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco

Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Februar neunzehnhundertsechszundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundra nittiosex.

حرر في بروكسيل ، في السادس والعشرون من فبراير
سنة الف وتسعمائة وستة وتسعون .

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



Pela República Portuguesa



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes



Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar



عن المملكة المغربية



—

DICHIARAZIONI COMUNI**Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo**

1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.

Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore al 1° gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'accordo.
2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunità, dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Resta inteso che la convertibilità dei pagamenti correnti è interpretata conformemente all'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale — Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrate quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sarà prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea.

La Comunità si adopererà per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco.

Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Le parti convengono di intraprendere al più presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario.

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 64 dell'accordo

1. Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.
2. Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Resta inteso che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che, per casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
 - nel rigetto dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;
 - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte può invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

—

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

- 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

- 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:
 - all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;
 - un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;
 - due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;
 - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

- 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

- 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;
- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;
- due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo del Regno del Marocco

—

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

Tra la Comunità e il Regno del Marocco è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3 000 t.

Per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del Regno del Marocco

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Tra la Comunità e il Regno del Marocco è stato convenuto quanto segue:

Il Protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3 000 t.

Per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario.

Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.

Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo del Regno del Marocco

—

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ**Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo**

1. Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.
2. La Comunità ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunità per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio.

In quest'ottica, la Comunità conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sarà proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo.

DICHIARAZIONI DEL MAROCCO**1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare**

Il Marocco, firmatario del trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunità in materia di energia nucleare.

2. Dichiarazione in materia di investimenti

Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilità di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei.

3. Dichiarazione in difesa degli interessi del Marocco

La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità europea.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(2000/205/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Visto il tempo trascorso e i cambiamenti intervenuti dopo la firma, avvenuta il 26 febbraio 1996, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è risultato opportuno modificare, sia pure in misura limitata, alcuni allegati dell'accordo.
- (2) Tali modifiche mirano a liberalizzare il regime tariffario applicato dal Marocco alle importazioni di prodotti industriali originarie della Comunità europea.
- (3) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere negoziato a tal fine tra la Comunità europea e il Regno del Marocco,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

1. *Lettera del Regno del Marocco*

Bruxelles, addì 28 febbraio 2000

Signor ...,


In riferimento ai negoziati avviati fra rappresentanti del governo del Marocco e la Comunità europea, relativi a talune modifiche degli allegati dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996, (in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo»), mi pregio trasmetterLe qui di seguito il testo degli allegati destinati a sostituire gli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo.

Le sarei grato di comunicarmi l'accettazione da parte della Comunità europea del contenuto della presente lettera e dei suoi allegati.

Le propongo, fermo restando l'accordo della Comunità europea su questo punto, che la presente lettera e i suoi allegati, unitamente alla Sua risposta, costituiscano un accordo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Regno del Marocco



«ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2**Elenco n. 1 (*)**

Codice NC	Designazione del prodotto	Contingenti (in t)
1704 10 00	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	127
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	
1704 90 20	Preparazione detta "cioccolato bianco"	
1704 90 90	Altri	
1806 10 00	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	447
1806 20 00	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	
1806 31 00	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene	
1806 32 00	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: non ripiene	
1806 90	Altre	
1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: contenenti uova	3 050
1902 19 00	Altre paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	
1902 20 00	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	
1902 30 00	Altre paste alimentari	
1902 40 11	Cuscus non preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg	
1902 40 19	Cuscus preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg	
1902 40 91	Altri: Cuscus non preparato	
1902 40 99	Altri: Cuscus preparato	
1905 10 00	Pane croccante detto "knackebrot"	766
1905 20 00	Pane con spezie	
1905 30 00	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	
1905 40 10	Fette biscottate	
1905 40 90	Altri	

Codice NC	Designazione del prodotto	Contingenti (in t)
1905 90 10	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
1905 90 21	Pane azimo (mazoth)	
1905 90 22	Pane al glutine per diabetici	
1905 90 29	Altri	
1905 90 90	Altri	
2105 00 00	Gelati, anche contenenti cacao	190
2203	Birre di malto	1 339

(*) Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1° gennaio 1995, per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti indicati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma.
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, in base all'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1° gennaio 1995.

Elenco n. 2

Codice NC	Designazione delle merci
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato
0711 90 94	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
3823 11 00	Acido stearico
3823 12 00	Acido oleico
3823 13 00	Acidi grassi del tallolio
3823 19 00	Altri
3823 70 10	Alcoli grassi industriali che presentano le caratteristiche delle cere artificiali
3823 70 90	Altri alcoli grassi industriali
1520 00 00	Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose
2905 45 00	Glicerolo
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 21	Maltosio chimicamente puro
1901 10 10	Prodotti di sostituzione del latte in polvere
1901 10 21	Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto senza cacao
1901 10 28	Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto contenenti meno di 40%, in peso, di cacao
1901 10 90	Altre
1901 20 12	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto anche con aggiunta, in peso, di cacao inferiore a 40%
1901 20 90	Altre miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90 10 90	Altri estratti di malto
1901 90 21	Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico senza cacao
1901 90 28	Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico contenenti, in peso, meno di 40% di cacao
1901 90 30	Preparazioni ad uso culinario
1901 90 90	Altre
1904 10 12	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao
1904 10 90	Altri prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao

Codice NC	Designazione delle merci
1904 20 00	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati
1904 90 00	Altre
2001 90 30	Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato
2004 90 20	Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
2005 20 20	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

Elenco n. 3

Codice NC	Designazione delle merci
0403 10	Iogurt
0403 90	Altri
1506 00 10	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non induriti né solidificati
1506 00 91	Altri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 20 kg
1506 00 99	Altri
1517 10 00	Margarina, esclusa la margarina liquida
1517 90 10	Oli vegetali fissi, semplicemente mescolati
1517 90 91	Preparazioni utilizzate per la sformatura
1517 90 92	Margarina liquida
1517 90 99	Imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi
1518 00 10	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, linossina
1518 00 20	Oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente
1518 00 90	Altri grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
ex 2008 11 90	Burro di arachide
2008 91 00	Cuori di palma
ex 2008 99	Granturco, ad esclusione del granturco dolce
ex 2008 99	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%

ALLEGATO 3

Numero SA			
1212 20	2803	2835 29	2939
ex 1516 20	2804 21	2835 39	2940
1521	2804 29	2836	2941
1505	2804 50	2837	2942
1522	2804 61	2838	3002 10
1901 90 10 10	2804 69	2840	3003 39 20
1903	2804 70	2841	3003 90 91
ex 2001 90	2804 80	2842 10	3004 10 30
2004 10 91	2804 90	2843	3004 10 91
2101 20	2805	2844 10	3004 10 92
2103 10	2808	2844 20	3004 10 93
2106 90 10	2810 00	2844 30 10	3004 20 30
2208	2811 11	2844 30 29	3004 20 91
2502	2811 19	2844 30 30	3004 20 92
2504	2811 22	2844 30 90	3004 20 93
2505	2811 23	2844 40	3004 20 94
2506	2811 29	2844 50	3004 31 10
2507	2812	2845	3004 31 91
2508	2813	2846	3004 31 92
2509	2814	2847	3004 31 93
2510	2815 20	2848	3004 32 30
2511	2815 30	2849	3004 32 91
2512	2816	2850	3004 32 92
2513	2817 00 90	2901	3004 32 93
2514	2818	2902	3004 32 94
2516	2819	2903	3004 39 30
2517	2820	2904	3004 39 40
2518	2821	2905	3004 39 91
2519 10	2822	2906	3004 39 92
2519 90	2823	2907	3004 39 93
2521	2824	2908	3004 40 30
2523 21	2825	2909	3004 40 91
2523 30	2826	2910	3004 40 92
2523 90	2827 10	2911	3004 40 93
2524	2827 20	2912	3004 50 20
2525	2827 31	2913	3004 50 91
2526	2827 32	2914	3004 50 92
2527	2827 34	2915	3004 50 93
2528	2827 35	2916	3004 90 30
2529	2827 36	2917	3004 90 40
2530 10	2827 38	2918	3004 90 50
2530 40	2827 39	2919	3004 90 60
2530 90	2827 41	2920	3004 90 91
2701	2827 49	2921	3004 90 92
2702	2827 51	2922	3004 90 93
2703	2827 59	2923	3004 90 94
2704	2827 60	2924	3005 10 10
2705	2829	2925	3006 20
2706	2830	2926	3006 30
2707	2831	2927	3006 60 11
2708	2832	2928	3006 60 12
2709	2833 11	2929	3101
2711 14	2833 19	2930	3102
2711 19	2833 23	2931	3103
2711 21	2833 24	2932	3104
2711 29	2833 27	2933	3105
2713 11	2833 29	2934	3201
2713 12	2833 40	2935	3202
2713 90	2834	2936	3203
2801 20	2835 10	2937	3204 11
2801 30	2835 24	2938	3204 13

Numero SA			
3204 14	3818	3907 99 99	4703 21 10
3204 15	3821	3908 10 90	4703 21 90
3204 16	3822	3908 90 90	4703 29 10
3204 17	3823	3909 10 11	4704 11
3204 19	3824 10	3909 20 90	4704 19 10
3204 20	3824 20	3909 30 90	4704 21 10
3204 90	3824 30	3909 40 90	4704 21 90
3206	3824 60	3909 50 90	4704 29 10
3207	3824 71	3910	4705 00 10
3208 90 10	3824 79	3911 10 11	4706
3209 90 10	3824 90 10	3911 10 13	4707 10
3210	3824 90 20	3911 10 19	4707 30
3402 11	3824 90 70	3911 10 91	4801 00 10
3402 12	3824 90 80	3911 10 93	4802 20
3402 13	3824 90 91	3911 10 99	4802 30
3402 19	3824 90 92	3911 90 10	4802 40
3402 90 11	3824 90 93	3911 90 93	4804 31 10
3403	3824 90 94	3911 90 99	4804 31 21
3404 20	3824 90 95	3912 11 00	4804 39 10
3507 10	3824 90 96	3912 20 10	4805 21 10
3507 90	3824 90 99	3912 31 10	4805 22 10
3606 90	3901 10 90	3912 39 10	4805 23 10
3701 10	3901 20 90	3912 90 21	4805 29 10
3701 20 10	3901 30 20	3913 10 00	4805 50 00
3701 20 99	3901 30 90	3914	4805 60 10
3701 30 90	3901 90 20	3920 41 10	4805 70 10
3701 91	3901 90 90	3921 19 16	4805 80 10
3701 99	3902 10 90	3921 90 20	4808 10 21
3702 10	3902 20 90	4001	4813
3702 20 10	3902 30 90	4002	4816 30
3702 20 99	3902 90 20	4003	4823 20 11
3702 31	3902 90 90	4004 00 10	4823 90 13
3702 32	3903 11 90	4004 00 21	4901 10
3702 39	3903 19 90	4004 00 22	4901 91 90
3702 41	3903 20 90	4004 00 40	4901 99 99
3702 42	3903 30 90	4004 00 90	4902 10 90
3702 43	3903 90 90	4005 10 10	4902 90 90
3702 44	3904 30 90	4005 20	4904 00 90
3702 51	3904 40 20	4005 91 91	4905
3702 52 90	3904 40 90	4005 99 90	4906
3702 53	3904 50 90	4006 90 11	4907 00 10
3702 54	3904 61 90	4007	4907 00 20
3702 55 90	3904 69 20	4009 40 10	4907 00 91
3702 56 90	3904 69 90	4011 30	4908 10 00 11
3702 91	3904 90 19	4012 90 21	4908 10 00 91
3702 92 90	3904 90 29	4014	4908 90 00 11
3702 93	3904 90 95	4015 11	4908 90 00 91
3702 94 90	3904 90 99	4016 99 92	4911 10 10
3702 95 90	3905 19 90	4016 99 93	4911 10 91
3703	3905 29 19	4101	4911 99 10
3706 10 93	3905 29 95	4102	4911 99 91
3706 90 93	3905 29 99	4103	5004
3801	3905 30 90	4110	5005
3802	3905 91 30	4301	5006
3803	3905 99 30	4401	5007
3805	3905 99 95	4402	5111 11 10
3806	3905 99 99	4403	5111 11 91
3807	3906 10 90	4701 00 10	5111 19 10
3810	3906 90 19	4702 00 10	5111 19 91
3811	3906 90 95	4702 00 21	5111 20 10
3812	3906 90 99	4702 00 29	5111 20 91
3813	3907 10	4702 00 31	5111 30 10
3814	3907 20	4702 00 91	5111 30 91
3815	3907 30 90	4703 11	5111 90 10
3817	3907 40	4703 19 10	5111 90 91

Numero SA

5112 11 10	7008	7212 60 10	7302 40
5112 11 91	7010 93 11	7212 60 21	7302 90 30
5112 19 10	7010 93 19	7212 60 29	7302 90 90
5112 19 91	7010 94 11	7212 60 91	7303
5112 20 10	7010 94 19	7213 10 10	7304 10
5112 20 91	7011	7213 20 00	7304 29
5112 30 10	7012	7213 91 10	7304 31
5112 30 91	7014	7213 91 20	7304 39 10
5112 90 10	7015	7213 99 00	7304 39 20
5112 90 91	7016	7214 10 00	7304 39 31
5203	7018	7214 20 20	7304 39 91
5601 30	7019	7214 30 00	7304 39 99
5603 11 10	7101	7214 91	7304 41
5604 90 30	7102	7214 99 10	7304 49
5604 90 41	7103	7214 99 91	7304 51
5604 90 70	7104	7214 99 99	7304 59
5604 90 80	7105	7215 10 10	7304 90
5608 11 10	7106	7215 10 90	7305 11 99
5608 90 10 10	7107	7215 50 10	7305 12 99
5608 90 20 10	7108	7215 50 90	7305 19 99
5811 00	7109	7215 90 11	7305 20 99
5902 10 10	7110	7215 90 90	7305 31 99
5902 20 10	7111	7216 10	7305 39 99
5902 90 10	7112 10	7216 21	7305 90 99
5903 10 10	7112 20	7216 22	7306 10 99
5903 20 10	7112 90	7216 31	7306 20 99
5903 90 10	7113	7216 32	7306 30 99
5906 99 10	7114	7216 33	7306 40 19
5906 99 20	7115	7216 40	7306 40 99
5907 00 10	7116	7216 50	7306 50 99
5908	7117	7216 61	7306 60 99
5909	7118	7216 69	7306 90 99
5910	7201	7216 91	7314 19 10
5911	7202	7216 99	7318 12 10
6115 91 91	7203	7217 10 10	7318 13 10
6115 92 91	7204	7217 10 20	7318 14 10
6115 93 91	7205	7217 20 10	7318 15 10
6115 99 91	7206	7217 20 91	7318 16 10
6214 10	7207	7217 30 10	7318 19 10
6215 10	7208	7217 30 99	7318 21 10
6310 10 11	7209	7217 90 10	7318 22 10
6310 10 19	7210 11	7217 90 20	7318 23 10
6310 90 11	7210 12	7218	7318 24 10
6310 90 12	7210 30	7219	7318 29 10
6310 90 19	7210 50	7220	7319
6310 90 20	7210 61	7221	7321 90 10
6601 91	7210 69	7222	7401
6601 99	7211	7223	7402
6602 00	7212 10 10	7224	7403
6603 10	7212 10 21	7225	7404
6603 20	7212 10 29	7226	7405 00 10
6603 90	7212 10 91	7227	7405 00 90
6701	7212 10 99	7228 10	7406 10 00
6702	7212 20	7228 20	7406 20 00
6703	7212 40 31	7228 30	7407 10 10
6704	7212 50 10	7228 40	7407 10 90
6806 20	7212 50 20	7228 50	7407 21
6909	7212 50 31	7228 60	7407 22
6914	7212 50 32	7228 70	7407 29
7001	7212 50 33	7228 80	7408 11 00
7002	7212 50 39	7229	7408 19 90
7003	7212 50 61	7301 10	7408 21 10
7004	7212 50 62	7302 10	7408 21 29
7005	7212 50 64	7302 20	7408 21 30
7006	7212 50 69	7302 30	7408 21 41

Numero SA			
7408 21 91	7801	8504 21 10	8528 12 91
7408 22 10	7802	8504 22 10	8528 12 99 91
7408 22 29	7803	8504 23 10	8528 12 99 99
7408 22 30	7804	8504 32 91	8529 10 22
7408 22 41	7805	8504 33 10	8535 40
7408 22 91	7806	8504 34 10	8536 41
7408 29 10	7901	8504 90	8536 49
7408 29 29	7902	8507 90	8536 90 20
7408 29 31	7903	8511 20	8539 10
7408 29 39	7904	8511 30	8539 22
7408 29 41	7905	8511 50	8539 29
7408 29 91	7907 00 10	8511 80	8539 32
7409	8001	8511 90	8539 41 90
7410	8002	8512 10	8539 49
7415 21 10	8101	8512 20	8539 90
7415 29 10	8102	8512 30	8540 11 00
7415 31 10	8103	8512 90	8544 30
7415 32 10	8104	8523 11 10	8545 20
7415 39 10	8105	8523 11 99	8548
7419 91 30	8106	8523 12 10	8701 20 91
7419 99 30	8107	8523 12 91	8704 21 10
7501	8108	8523 12 99	8704 31 10
7502	8109	8523 13 10	8708 39 10
7503	8110	8523 13 92	8708 39 89
7504	8111	8523 13 93	8708 40
7505	8112	8523 13 98	8708 50
7506	8113	8523 20 10	8708 60
7507	8201 50	8523 20 99	8708 70
7508 90 10	8201 60	8523 30 10	8708 80 99
7508 90 21	8205 51	8523 90 10	8708 93 91
7601	8205 59 20	8523 90 91	8708 93 99
7602	8205 59 30	8523 90 98	8708 94
7603	8205 59 40	8524 10 10	8708 99 98
7604 10 31	8205 59 90	8524 10 90	8710
7604 10 40	8209	8524 31 90	9001 20
7604 10 51	8210	8524 32	9001 40
7604 10 91	8212	8524 39 92	9001 50
7604 29 21	8213	8524 39 99	9001 90
7604 29 30	8301 10	8524 40 90	9003 90
7604 29 41	8302 20	8524 51 10	9028 90 11
7604 29 91	8308	8524 51 90	9106 90
7605 11 00	8407 10	8524 52 10	9107
7605 19 21	8407 33	8524 52 90	9208
7605 19 90	8407 34	8524 53 30	9209
7605 21 00	8407 90	8524 53 95	9602
7605 29 21	8408 10 10	8524 53 96	9605
7605 29 90	8450 20	8524 53 97	9606
7606 11	8450 90	8524 53 98	9612
7606 12	8483 10 19	8524 60 92	9613
7606 91	8483 10 29	8524 60 99	9614
7606 92	8483 10 90	8524 91 90	9617
7607 11 00	8483 20	8524 99 92	9618
7607 19 10	8483 30	8524 99 95	
7616 10 10	8483 40	8524 99 98	
7616 99 50	8483 60 90	8526 92	

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

- ex 1516 20:** Grassi e oli vegetali e loro frazioni, oli di ricino idrogenato, detti «Opalwax».
- ex 2001 90:** **Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%.**
- ex 2001 90:** **Cuori di palma.**

ALLEGATO 4

Numero SA			
ex 0405 20	2711 12	3004 39 60	3505
1302 31	2711 13	3004 39 99	3506
ex 1302 32	2712	3004 40 10	3605
1803	2713 20	3004 40 40	3701 20 91
1804	2714	3004 40 50	3701 30 10
1805	2715	3004 40 99	3702 20 91
2101 11	2801 10	3004 50 10	3704
2101 12	2802	3004 50 30	3705
2101 30	2804 10	3004 50 99	3804
2102	2804 30	3004 90 10	3808
2103 20	2804 40	3004 90 95	3809
2103 30	2806	3004 90 96	3816
2103 90	2807	3004 90 99	3819
2104	2809	3005 10 91	3820
2106 10 00	2811 21	3005 10 99	3824 40
2106 90 21	2815 11	3005 90 10	3824 50
2106 90 29	2815 12	3005 90 91	3824 90 30
2106 90 31	2817 00 10	3005 90 99	3824 90 40
2106 90 39	2827 33	3006 10	3824 90 50
2106 90 50	2828	3006 40	3824 90 60
2106 90 60	2833 21	3006 50	3901 10 10
2106 90 71	2833 22	3006 60 19	3901 10 20
2106 90 79	2833 25	3006 60 91	3901 20 10
2106 90 80	2833 26	3006 60 99	3901 20 20
2106 90 90	2833 30	3204 12	3901 30 10
2201 10	2835 22	3205	3901 30 30
2201 90	2835 23	3208 10	3901 90 10
2202 10	2835 25	3208 20	3901 90 30
2202 90	2835 26	3208 90 90	3902 10 10
2205	2839	3209 10 00	3902 10 20
2207	2842 90	3209 90 90	3902 20 10
2209	2851	3211	3902 20 20
2402	3001	3212 90	3902 30 10
2403	3002 30 10	3214	3902 30 20
2501	3002 30 91	3215	3902 30 30
2515	3002 30 99	3301	3902 90 10
2520	3002 90	3302 10 10	3902 90 30
2522	3003 10	3302 10 20	3903 11 10
2523 10	3003 20	3302 10 90	3903 11 20
2523 29	3003 31	3302 90	3903 19 10
2530 20	3003 39 10	3303	3903 19 20
2710 00 11	3003 39 90	3304	3903 20 10
2710 00 19	3003 40	3305	3903 20 20
2710 00 21	3003 90 10	3306	3903 30 10
2710 00 29	3003 90 92	3307	3903 30 20
2710 00 31	3003 90 99	3401	3903 90 10
2710 00 32	3004 10 10	3402 20	3903 90 20
2710 00 39	3004 10 99	3402 90 19	3904 10
2710 00 41	3004 20 10	3402 90 90	3904 21
2710 00 42	3004 20 95	3404 10	3904 22
2710 00 49	3004 20 96	3404 90	3904 30 10
2710 00 51	3004 20 99	3405	3904 30 20
2710 00 59	3004 31 20	3406	3904 40 10
2710 00 60	3004 31 99	3407	3904 40 30
2710 00 70	3004 32 10	3501	3904 50 10
2710 00 80	3004 32 99	3502	3904 50 20
2710 00 90	3004 39 10	3503	3904 61 10
2711 11	3004 39 50	3504	3904 61 20

Numero SA			
3904 69 10	3911 90 97	3923	4016 99 50
3904 69 30	3912 12	3924	4016 99 60
3904 90 11	3912 20 90	3925	4016 99 91
3904 90 15	3912 31 90	3926	4016 99 98
3904 90 21	3912 39 90	4004 00 23	4017
3904 90 25	3912 90 10	4004 00 29	4104
3904 90 91	3912 90 29	4005 10 20	4105
3904 90 96	3912 90 90	4005 10 90	4106
3905 12	3913 90	4005 91 10	4107
3905 19 10	3915	4005 91 99	4108
3905 19 20	3916	4005 99 10	4109
3905 21 10	3917	4006 10 10	4111
3905 21 90	3918	4006 10 90	4201
3905 29 11	3919	4006 90 12	4202
3905 29 15	3920 10	4006 90 13	4203
3905 29 91	3920 20	4006 90 19	4204
3905 29 96	3920 30	4006 90 91	4205
3905 30 11	3920 41 90	4006 90 99	4206
3905 30 19	3920 42 10	4008	4302
3905 30 20	3920 42 90	4009 10	4303
3905 91 11	3920 51	4009 20	4304
3905 91 19	3920 59	4009 30	4404
3905 91 20	3920 61	4009 40 90	4405
3905 99 11	3920 62	4009 50	4406
3905 99 19	3920 63	4010 11 90	4407
3905 99 20	3920 69	4010 12	4408
3905 99 91	3920 71	4010 13	4409
3905 99 96	3920 72	4010 19	4410
3906 10 10	3920 73	4010 21	4411
3906 10 20	3920 79	4010 22	4412
3906 90 11	3920 91	4010 23	4413
3906 90 15	3920 92	4010 24	4414
3906 90 91	3920 93	4010 29	4415
3906 90 96	3920 94	4011 10	4416
3907 30 10	3920 99	4011 20	4417
3907 50	3921 11	4011 40	4418
3907 60 20	3921 12	4011 50	4419
3907 60 90	3921 13	4011 91	4420
3907 91 10	3921 14	4011 99	4421
3907 91 90	3921 19 11	4012 90 10	4501
3907 99 10	3921 19 17	4012 90 31	4502
3907 99 91	3921 19 19	4012 90 40 10	4503
3908 10 10	3921 19 20	4012 90 90 11	4504
3908 10 20	3921 19 30	4012 90 90 21	4601
3908 90 10	3921 19 40	4012 90 90 29	4602
3908 90 20	3921 19 50	4013	4701 00 90
3909 10 19	3921 19 90	4015 19	4702 00 39
3909 10 20	3921 90 11	4015 90	4702 00 99
3909 10 90	3921 90 19	4016 10	4703 19 90
3909 20 10	3921 90 30	4016 91	4703 29 90
3909 20 20	3921 90 40	4016 92	4704 19 90
3909 30 10	3921 90 51	4016 93	4704 29 90
3909 30 20	3921 90 52	4016 94	4705 00 90
3909 40 10	3921 90 60	4016 95	4707 20
3909 40 20	3921 90 70	4016 99 11	4707 90
3909 50 10	3921 90 80	4016 99 19	4801 00 90
3909 50 20	3921 90 94	4016 99 21	4802 10
3911 10 17	3921 90 95	4016 99 22	4802 51
3911 10 97	3921 90 96	4016 99 29	4802 52
3911 90 10	3921 90 98	4016 99 30	4802 53
3911 90 91	3922	4016 99 40	4802 60

Numero SA

4803	4808 10 99	4908 90 00 99	5603 11 29
4804 11	4808 20	4909	5603 11 90
4804 19	4808 30	4910	5603 12 10
4804 21	4808 90	4911 10 99	5603 12 21
4804 29	4809	4911 91	5603 12 29
4804 31 29	4810	4911 99 99	5603 12 90
4804 31 31	4811	5106	5603 13 10
4804 31 32	4812	5107	5603 13 21
4804 31 39	4814	5108	5603 13 29
4804 31 40	4815	5109	5603 13 90
4804 31 51	4816 10	5110	5603 14 10
4804 31 52	4816 20	5111 11 99	5603 14 21
4804 31 59	4816 90	5111 19 99	5603 14 29
4804 31 90	4817	5111 20 99	5603 14 90
4804 39 21	4818	5111 30 99	5603 91 10
4804 39 29	4819	5111 90 99	5603 91 21
4804 39 31	4820	5112 11 99	5603 91 29
4804 39 32	4821	5112 19 99	5603 91 90
4804 39 39	4822	5112 20 99	5603 92 10
4804 39 41	4823 11	5112 30 99	5603 92 21
4804 39 49	4823 19	5112 90 99	5603 92 29
4804 39 90	4823 20 19	5113	5603 92 90
4804 41	4823 20 90	5204	5603 93 10
4804 42	4823 40	5205	5603 93 21
4804 49	4823 51	5206	5603 93 29
4804 51	4823 59	5207	5603 93 90
4804 52	4823 60	5208	5603 94 10
4804 59	4823 70	5209	5603 94 21
4805 10	4823 90 11	5210	5603 94 29
4805 21 20	4823 90 12	5211	5603 94 90
4805 21 30	4823 90 19	5212	5604 10
4805 21 90	4823 90 21	5306	5604 20
4805 22 20	4823 90 29	5307	5604 90 10
4805 22 30	4823 90 31	5308	5604 90 20
4805 22 40	4823 90 32	5309	5604 90 49
4805 22 90	4823 90 33	5310	5604 90 51
4805 23 20	4823 90 34	5311	5604 90 53
4805 23 30	4823 90 35	5401	5604 90 59
4805 23 90	4823 90 36	5402	5604 90 60
4805 29 20	4823 90 37	5403	5604 90 90
4805 29 30	4823 90 39	5404	5605
4805 29 40	4823 90 41	5405	5606
4805 29 90	4823 90 49	5406	5607
4805 30	4823 90 51	5407	5608 11 90
4805 40	4823 90 59	5408	5608 19
4805 60 20	4823 90 60	5508	5608 90 10 90
4805 60 30	4823 90 91	5509	5608 90 20 90
4805 60 40	4823 90 92	5510	5608 90 30
4805 60 90	4823 90 99	5511	5608 90 90
4805 70 20	4901 91 10	5512	5609
4805 70 30	4901 99 10	5513	5701
4805 70 90	4901 99 91	5514	5702
4805 80 20	4902 10 10	5515	5703
4805 80 30	4902 90 10	5516	5704
4805 80 40	4903	5601 10 10	5705
4805 80 90	4904 00 10	5601 10 90	5801 10
4806	4907 00 30	5601 21	5801 21
4807	4907 00 99	5601 22	5801 22
4808 10 10	4908 10 00 19	5601 29	5801 23
4808 10 29	4908 10 00 99	5602	5801 24
4808 10 91	4908 90 00 19	5603 11 21	5801 25

Numero SA			
5801 26	6109	6505	7212 40 39
5801 31	6110	6506	7212 40 91
5801 32	6111	6507	7212 40 99
5801 33	6112	6601 10	7212 50 40
5801 34	6113	6801	7212 50 51
5801 35	6114	6802	7212 50 52
5801 36	6115 11	6803	7212 50 59
5801 90	6115 12	6804	7212 50 63
5802 11	6115 19	6805	7212 50 90
5802 19	6115 20	6806 10	7212 60 30
5802 20	6115 91 10	6806 90	7212 60 99
5802 30	6115 91 99	6807	7213 10 90
5803 10	6115 92 10	6808	7213 91 90
5803 90	6115 92 99	6809	7214 20 90
5804 10	6115 93 10	6810	7214 99 91
5804 21	6115 93 99	6811	7215 50 21
5804 29	6115 99 10	6812	7215 50 29
5804 30	6115 99 99	6813	7215 90 19
5805 00	6116	6814	7217 10 90
5806 10	6117	6815 20	7217 20 99
5806 20	6201	6815 91	7217 30 91
5806 31	6202	6815 99 10	7217 90 90
5806 32	6203	6815 99 90	7301 20
5806 39	6204	6901	7305 11 10
5806 40	6205	6902 20	7305 11 91
5807 10	6206	6902 90	7305 12 10
5807 90	6207	6903 20	7305 12 91
5808 10	6208	6903 90	7305 19 10
5808 90	6209	6904	7305 19 91
5809 00	6210	6905	7305 20 10
5810 10	6211	6906	7305 20 91
5810 91	6212	6907	7305 31 10
5810 92	6213	6908	7305 31 20
5810 99	6214 20	6910	7305 31 91
5901	6214 30	6911	7305 39 10
5902 10 20	6214 40	6912	7305 39 20
5902 10 90	6214 90	6913	7305 39 91
5902 20 20	6215 20	7007	7305 90 10
5902 20 90	6215 90	7009	7305 90 20
5902 90 20	6216 00	7010 10	7305 90 91
5902 90 90	6217	7010 20	7306 10 10
5903 10 90	6301	7010 91	7306 10 91
5903 20 90	6302	7010 92	7306 20 10
5903 90 90	6303	7010 93 20	7306 20 91
5904	6304	7010 93 30	7306 30 10
5905	6305	7010 93 40	7306 30 91
5906 10 00	6306	7010 93 90	7306 40 11
5906 91 00	6307	7010 94 20	7306 40 91
5906 99 90	6308	7010 94 30	7306 50 10
5907 00 20	6310 10 90	7010 94 40	7306 50 91
5907 00 90	6310 90 90	7010 94 90	7306 60 10
6001	6401	7013	7306 60 91
6002	6402	7020	7306 90 10
6101	6403	7210 20	7306 90 91
6102	6404	7210 41	7307
6103	6405	7210 49	7308
6104	6406	7210 70	7309 00 10
6105	6501	7210 90	7309 00 20
6106	6502	7212 30	7309 00 39
6107	6503	7212 40 10	7309 00 89
6108	6504	7212 40 20	7310

Numero SA

7311 00 80	7411	7616 99 30	8409 91 50
7313	7412	7616 99 40	8409 99 21
7314 12	7413	7616 99 60	8409 99 29
7314 13	7414	7616 99 90	8409 99 30
7314 14	7415 10 00	7906	8409 99 50
7314 19 90	7415 21 21	7907 00 90	8413 70 90
7314 20	7415 21 29	8003	8414 51 11
7314 31	7415 21 91	8004	8414 59 10
7314 39	7415 21 99	8005 00	8414 60 10
7314 41	7415 29 21	8006	8417 20 90
7314 42	7415 29 29	8007	8418 10 00
7314 49	7415 29 91	8201 10	8418 21 00
7314 50	7415 29 99	8201 20	8418 22 00
7315	7415 31 90	8201 30	8418 29 00
7317	7415 32 90	8201 40	8418 30 00
7318 11	7415 39 90	8201 90	8418 40 00
7318 12 90	7416	8202 20 10	8418 50 90
7318 13 90	7417	8202 20 90	8418 91 00
7318 14 90	7418	8202 91 00	8419 11
7318 15 90	7419 10 00	8205 20	8419 19
7318 16 90	7419 91 10	8205 59 10	8419 81 20
7318 19 90	7419 91 20	8211	8419 90 10
7318 21 90	7419 91 40	8214	8419 90 20
7318 22 90	7419 91 90	8215	8421 23 00
7318 23 21	7419 99 10	8301 20	8421 29 10
7318 23 29	7419 99 20	8301 30	8421 31 00
7318 23 91	7419 99 40	8301 40	8421 39 10
7318 23 99	7419 99 90	8301 50	8421 99 21
7318 24 90	7508 10 00	8301 60	8421 99 91
7318 29 90	7508 90 29	8301 70	8421 99 99
7320	7508 90 30	8302 10	8424 10 00
7321 11	7508 90 90	8302 30	8426 11 10
7321 12	7604 10 10	8302 41	8428 33 90
7321 13	7604 10 20	8302 42	8431 39 10
7321 81	7604 10 39	8302 49	8431 41 19
7321 82	7604 10 59	8302 50	8431 41 90
7321 83	7604 10 99	8302 60	8431 42 00
7321 90 20	7604 21 00	8303	8431 49 21
7321 90 30	7604 29 10	8304	8431 49 23
7321 90 90	7604 29 29	8305	8431 49 24
7322	7604 29 49	8306	8431 49 90
7323 10	7604 29 99	8307	8432 10 10
7323 91	7605 19 10	8309	8432 10 90
7323 92	7605 19 29	8310	8432 90
7323 93	7605 29 10	8311	8438 10 10
7323 94	7605 29 29	8402 12 91	8450 11
7323 99 10	7607 19 90	8402 12 99	8450 12
7323 99 90	7607 20 00	8402 19 91	8450 19
7324	7608	8402 19 99	8474 31 11
7325	7609	8402 20 00	8474 90 10
7326	7610	8403 10 00	8474 90 91
7408 19 10	7611	8403 90 00	8474 90 98
7408 21 21	7612	8407 31	8479 89 20
7408 21 49	7613	8407 32	8481
7408 21 99	7614	8408 20 10	8483 10 11
7408 22 21	7615	8408 20 21	8483 10 21
7408 22 49	7616 10 20	8408 20 29	8483 50
7408 22 99	7616 10 90	8408 20 90	8483 60 10
7408 29 21	7616 91 00	8409 91 21	8483 90 00
7408 29 49	7616 99 10	8409 91 30	8484
7408 29 99	7616 99 20	8409 91 41	8485 90

Numero SA			
8502 11 00	8544 19	8703 32 20	8716 20 90
8504 10	8544 20	8703 32 31	8716 31 19 00
8504 21 89	8544 41	8703 32 39	8716 31 90
8504 21 99	8544 49	8703 32 43*	8716 39 29 00
8504 22 91	8544 51	8703 32 48*	8716 39 80
8504 22 99	8544 59	8703 32 53*	8716 40 19
8504 23 81	8544 60	8703 32 58*	8716 40 90
8504 23 89	8605	8703 32 83	8716 80
8504 23 99	8606 10	8703 32 88	8716 90
8504 31 10	8606 91	8703 33 10	9003 11
8504 31 93	8606 92	8703 33 20	9003 19
8504 31 98	8606 99	8703 33 31	9004
8504 32 10	8701 20 19	8703 33 39	9021 21
8504 32 92	8701 20 99	8703 33 83	9021 30 10
8504 32 98	8701 90 42	8703 33 88	9028 10
8504 33 91	8702 10 91	8703 90 90	9028 20
8504 33 99	8702 10 92	8704 21 99	9028 30
8504 34 81	8702 10 99	8704 22 90	9028 90 19
8504 34 89	8702 90 21	8704 23 90	9028 90 90
8504 34 99	8702 90 22	8704 31 90	9401
8504 40 10	8702 90 29	8704 32 90	9402 90
8504 40 99	8702 90 80	8704 90 99	9403
8504 50 00	8703 10	8705 10	9404
8506 10	8703 21 10*	8705 90 98	9405 10
8506 30	8703 21 20	8706	9405 20
8506 40	8703 21 31	8707	9405 30
8506 50	8703 21 39	8708 10	9405 40
8506 60	8703 21 81*	8708 21	9405 50
8506 80	8703 21 89*	8708 29	9405 60
8506 90 90	8703 22 10*	8708 31	9405 91 80
8507 10 00	8703 22 20	8708 39 81	9405 92 90
8507 20 00	8703 22 31	8708 80 10	9405 99 21
8507 30	8703 22 39	8708 80 20	9405 99 22
8507 40	8703 22 83*	8708 80 91	9405 99 23
8507 80	8703 22 88*	8708 91	9405 99 29
8516 10 10	8703 23 10*	8708 92	9405 99 31
8516 21 00	8703 23 20	8708 93 10	9405 99 39
8516 29 00	8703 23 31	8708 93 92	9405 99 40
8516 60 00	8703 23 39	8708 99 10	9405 99 51
8516 80 00	8703 23 43*	8708 99 21	9405 99 59
8516 90 10	8703 23 48*	8708 99 29	9405 99 61
8516 90 90	8703 23 53	8708 99 93	9405 99 69
8529 10 23	8703 23 58	8708 99 94	9405 99 71
8535 10	8703 23 83	8708 99 95	9405 99 79
8535 21	8703 23 88	8708 99 96	9405 99 91
8535 29	8703 24 10	8711	9405 99 92
8535 30	8703 24 20	8712	9405 99 93
8535 90	8703 24 31	8714 11	9405 99 94
8536 10	8703 24 39	8714 19	9405 99 99
8536 20	8703 24 83	8714 91	9406
8536 30	8703 24 88	8714 92	9504 40
8536 50	8703 31 10*	8714 93	9603
8536 61	8703 31 20	8714 94	9604
8536 69	8703 31 31	8714 95	9607
8536 90 10	8703 31 39	8714 96	9608
8536 90 30	8703 31 41*	8714 99	9609
8536 90 90	8703 31 49*	8715	9610
8537	8703 31 81*	8716 10 19	9611
8538	8703 31 89*	8716 10 90	9615
8544 11	8703 32 10*	8716 20 19	9616

Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti:

- 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97 % del dazio di base,
- 4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94 % del dazio di base,
- 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91 % del dazio di base,
- 6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base,
- 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73 % del dazio di base,
- 8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58 % del dazio di base,
- 9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43 % del dazio di base,
- 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base,
- 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13 % del dazio di base,
- 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

ex 0405 20: paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 75%

ex 1302 32: Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

—

ALLEGATO 6 (*)

Elenco n. 1

Codice NC	Designazione delle merci
4012 10	Coperture rigenerate
4012 20 00	Coperture usate
4012 90 29	Coperture usate destinate ad aeromobili
4012 90 39	Altre, destinate a coperture di peso unitario superiore a 70 kg, usate
4012 90 40 90	Altre, destinate a coperture di peso unitario di 15 kg, escluse a 70 kg, usate
4012 90 90 19	Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate
4012 90 90 90	Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate
6309 00	Oggetti da rigattiere
ex 8701 20 19 8701 90 42 90 8701 90 49 90	Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati
8702 10 99 19 8702 10 99 99 8702 10 92 90 8702 90 22 90 8702 90 29 19 8702 90 29 99	Autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati
8704 21 90 39 8704 21 90 69 8704 21 90 79 8704 21 90 99 8704 22 90 29 8704 22 90 49 8704 22 90 59 8704 22 90 99 8704 23 90 29 8704 23 90 49 8704 23 90 59 8704 23 90 99 8704 31 90 39 8704 31 90 69	Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati

(*) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

Codice NC	Designazione delle merci
8704 31 90 79 8704 31 90 99 8704 32 90 29 8704 32 90 49 8704 32 90 59 8704 32 90 99	
8705 10 00 90 8705 90 90 99	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati
8716 31 90 99 8716 39 90 90	Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

Elenco n. 2

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7321 11 11 ex 7321 11 21	Cucine e apparecchi a gas, usati
ex 8408 90 90	Motori per l'irrigazione, usati
ex 8418 10 00 ex 8418 21 00 ex 8418 22 00 ex 8418 29 00	Frigoriferi e congelatori, usati
ex 8450 11 10 ex 8450 12 10 ex 8450 19 10	Macchine per lavare la biancheria, usate
ex 8516 60 00	Cucine elettriche e miste, usate
ex 8711 10 11	Ciclomotori, usati
ex 8712 00 00	Biciclette, usate»

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA A DETERMINATI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11,
PARAGRAFO 3**

Le parti decidono di consultarsi, dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, in merito al regime applicabile all'importazione in Marocco di determinati oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, del codice NC 2710 00, menzionati nell'allegato 4 dell'accordo, al fine di vagliare la possibilità di accelerare la progressiva abolizione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente.

2. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 28 febbraio 2000

Egregio Signore,

Ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera, di cui si riporta il testo qui di seguito:

«Signor ...,

In riferimento ai negoziati avviati fra rappresentanti del governo del Regno del Marocco e la Comunità europea, relativi a talune modifiche degli allegati dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996, (in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo"), mi prego di trasmetterLe qui di seguito il testo degli allegati destinati a sostituire gli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo.

Le sarei grato di comunicarmi l'accettazione da parte della Comunità europea del contenuto della presente lettera e dei suoi allegati.


Le propongo, fermo restando l'accordo della Comunità europea su questo punto, che la presente lettera e i suoi allegati, unitamente alla Sua risposta, costituiscano un accordo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo.

Allegati: allegati 2, 3, 4 e 6 modificati dell'accordo euromediterraneo.»

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo della Comunità sul contenuto della Sua lettera e dei suoi allegati e di confermarLe che la Sua lettera e i suoi allegati nonché la presente risposta costituiscono un accordo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea



**Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e il Regno del Marocco**

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996, ha avuto luogo il 28 gennaio 2000; l'accordo entra quindi in vigore, conformemente all'articolo 96, il 1° marzo 2000.
